

Giornalismo investigativo, vittime e diritto di cronaca

*Fabio Bravo**

Riassunto

Scopo del presente lavoro è quello di analizzare le caratteristiche e il ruolo del giornalismo investigativo e il suo rapporto con altre discipline, come la sociologia, la criminologia e vittimologia, da un lato, e il diritto, dall'altro lato. Particolare attenzione è posta sul metodo e sulle tecniche usate da chi svolge inchieste giornalistiche, nonché sulla necessità di instaurare una più stretta convergenza, nell'operatività sul campo, tra giornalismo investigativo, diritto e ricerca sociale. Per quanto attiene alla specificità del rapporto tra giornalismo e vittime, l'autore propone una nuova classificazione, a cui si può ricorrere per meglio individuare e studiare i diversi campi di ricerca nel settore. Tale classificazione può anche aiutare il giornalismo investigativo ad operare con un nuovo approccio, che è quello vittimologico. Nella parte finale del saggio, l'autore si sofferma sulle funzioni del "diritto di cronaca", con specifico riferimento al giornalismo investigativo, alla luce della giurisprudenza italiana (ed, in particolare, C.Cass., Sez. II Civ., sent. n. 16326/2010).

Résumé

Cet article vise à examiner les caractéristiques et le rôle du journalisme d'investigation ainsi que sa relation avec, d'un côté, d'autres disciplines comme la sociologie, la criminologie et la victimologie, et, de l'autre, le droit. Une attention particulière est accordée à la méthode et aux techniques utilisées par le journaliste d'investigation de même que sur la convergence entre journalisme, droit d'investigation et recherche sociale.

À propos de la relation entre le journalisme et les victimes, l'auteur suggère une nouvelle classification qui peut être utilisée afin de mieux identifier et étudier les différents domaines de la recherche sur le sujet. Cette classification peut également servir à développer une nouvelle approche de travail pour le journalisme d'investigation, fondée sur la victimologie.

Dans la dernière partie de l'article, l'auteur met en évidence les fonctions du « droit de chronique » du journalisme d'investigation, à la lumière des jugements majeurs prononcés par les tribunaux italiens (en particulier, la Cour suprême de Cassation, troisième chambre civile, décision n°16236/2010).

Abstract

This essay analyzes the role and the characteristics of the investigative journalism along with its relationship with other disciplines, as sociology, criminology and victimology on one side, and law on the other side. Special focus is on the method and the techniques used by the investigative journalist and on the convergence between investigative journalism, law and social research. About the relationship between journalism and victims, the author proposes a new classification, which can be used to better identify and study different fields of research. This classification can also help the investigative journalism to work with a new approach, based on victimology. In the final part of the essay, the author focuses on the functions of "the right to report" and the investigative journalism, in the light of the significant judgments pronounced by Italian courts (in particular, Italian Supreme Court of Cassation, 3rd Civil Section, No. 16326/2010).

1. L'ordine del discorso.

Il giornalismo investigativo è terreno su cui possono proficuamente confrontarsi, sul piano teorico, metodologico ed operativo, discipline scientifiche diverse, tra le quali le discipline socio-criminologiche e vittimologiche, le discipline giornalistico-documentaristiche e le discipline giuridiche.

L'approccio multidisciplinare arricchisce senz'altro le une e le altre. Merita pertanto un approfondimento, al fine di consolidare le basi, talora traballanti, su cui si innestano i predetti saperi, al fine di ottenere un'operatività sul campo più solida e più ricca di interazioni tra sapere scientifico e società civile.

* Professore aggregato e ricercatore confermato all'Università di Bologna. Avvocato.

Scopo del presente contributo è quello di: *a*) indagare le migliori possibilità di interazione tra le predette discipline, con attenzione sia all'operatività sul campo che agli aspetti metodologici; *b*) riflettere, in occasione del ventennale del C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale sulla Vittimologia e sulla Sicurezza dell'Università di Bologna) e della S.I.V. (Società Italiana di Vittimologia), sulle connessioni tra giornalismo e processi di vittimizzazione, proponendo una prima classificazione utile ad un approfondimento scientifico; *c*) riflettere sulle connessioni tra giornalismo investigativo ed esercizio del diritto di cronaca, sul presupposto che tale specifica forma di attività giornalistica, che ben potrebbe essere condotta con la metodologia scientifica della ricerca socio-criminologica, si ponga non solamente come espressione di un diritto fondamentale costituzionalmente riconducibile nell'alveo dell'art. 21 Cost., afferente alla libertà di informare e di essere informati, ma anche come strumento di garanzia dell'ordine democratico di un Paese.

Guardando a tale ultima funzione e avendo a mente le classificazioni proposte in ordine alla relazione tra vittime e giornalismo, si intende affermare la tesi, avvalorata dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il giornalismo investigativo (o di inchiesta) possa al contempo anche essere strumento di prevenzione e di contrasto dei processi di vittimizzazione, altrimenti nascosti, che possono affliggere la società civile e compromettere sia il livello di democraticità dei popoli, sia i diritti fondamentali dei singoli, finanche quelli relativi alla salute tutelati *ex art.* 32 Cost.

Nell'esporre il ragionamento secondo l'ordine del discorso sopra indicato, verrà presentato, nelle pagine del presente lavoro, il progetto di ricerca sul giornalismo investigativo (denominato «*GiornalismoInvestivativo.TV*») portato avanti presso il C.I.R.Vi.S. dell'Università di Bologna, che, seppur solo recentemente avviato, si innesta tra le attività del Centro Interdipartimentale di Ricerca, lasciando intravedere all'orizzonte le prospettive di nuovi percorsi su cui incanalare future energie e interessanti offerte didattiche.

2. Definizione e caratteristiche del giornalismo investigativo. Riflessioni sull'endiadi, in una prospettiva interdisciplinare.

2.1. Giornalismo professionale e giornalismo «partecipativo», di tipo «non qualificato» e di tipo «qualificato».

Il giornalismo investigativo è disciplina che, sia dal punto di vista teorico sia dal punto di vista operativo, impone di essere affrontata secondo una chiave di lettura interdisciplinare ¹.

¹ La letteratura straniera, soprattutto angloamericana, sul giornalismo investigativo è particolarmente ricca. Cfr., ad esempio, J.L. Aucoin, *The Evolution of American Investigative Journalism*, University of Missouri Press, Columbia, Missouri, 2005; H. De Burgh (ed.), *Investigative journalism. Context and practice*, Routledge, London, 2000; Aa.Vv., *The future of investigative journalism* (3rd Report of Section 2010-12, House of Lords, Select Committee in Communications), HL Paper 256, London, House of Lords, 2012. In Italia la letteratura sul giornalismo investigativo non è vasta. Per un'antologia sul tema si veda F. Sidoti (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003, che raccoglie di atti del convegno sul tema «*Sicurezza e informazione. Il giornalismo investigativo in Italia: passato e prospettive*», svolto a L'Aquila, nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2001 dall'Università di L'Aquila, in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti, ospitato presso la Scuola Sottufficiali Guardia di Finanza, in occasione dell'inizio delle attività del Corso di laurea in Scienze dell'investigazione. Sono invece numerose le opere di inchieste giornalistiche su specifici temi di indagine. Tra la letteratura non scientifica si segnala, invece, G.

La definizione stessa di giornalismo investigativo pone diversi problemi con riferimento a ciascuno dei due lemmi che compongono l'endiadi in questione².

Procedendo con ordine, andrebbe dapprima indagata l'accezione da dare al sostantivo «giornalismo», per poi soffermarci sulla sua qualificazione come «investigativo».

Il sostantivo può essere declinato in diverse forme.

In letteratura il giornalismo è stato definito come «mediazione tra la fonte e il destinatario dell'informazione»³, con la precisazione che, «ancora prima è ricerca, è scoperta, è acquisizione di novità, è analisi critica, è accertamento dei fili invisibili che legano ogni avvenimento al passato e al futuro; (...) è (...) la consacrazione di una continuità che unisce le mille e mille azioni, anche semplici, compiute e ripetute, giorno dopo giorno, dagli individui e dalla collettività (...)»⁴.

A ben vedere l'attività giornalistica può essere esercitata anche non professionalmente, come ben dimostra l'iter di accesso alla professione ed i requisiti per sostenere l'esame di giornalista professionista o anche solo di giornalista pubblicista, tra i quali v'è la pubblicazione su una testata di un certo numero di articoli in un determinato arco di tempo, retribuiti da parte di un editore.

In altre parole, poiché chi vuole diventare giornalista, ma ancora non lo è, deve dimostrare di

aver svolto attività giornalistica continuativa e retribuita, viene a verificarsi strutturalmente la situazione secondo la quale vengono pubblicati articoli giornalistici firmati da chi ancora non abbia conseguito il titolo di giornalista professionista o pubblicista.

Si comprende bene allora che essere «giornalista» e svolgere l'«attività giornalistica» sono due concetti profondamente distinti⁵.

Ancora, da tempo si è dovuto prendere atto di una forma particolare di giornalismo, detto «giornalismo partecipativo» (*citizen journalism*)⁶, svolto non da giornalisti o pubblicisti, ma «dal basso», secondo logiche democratiche e di condivisione delle informazioni, in base alle quali la circolazione delle notizie e della loro documentazione rimangono svincolate dalle logiche di potere o dai circuiti tradizionali⁷. Nel

⁴ S. Lepri, *Professione giornalista*, cit., p. 10.

⁵ Vero è che, se non si ottiene l'abilitazione come giornalista o come pubblicista, ben si potrebbe continuare a svolgere attività giornalistica per conto di editori che retribuiscono il lavoro. Del pari, chi svolge attività diversa, ad esempio di ricerca sociologica o criminologica, ben potrebbe essere in grado di analizzare i fenomeni sociali e descriverli in formato cartaceo o multimediale e vederseli pubblicati da un editore o da una emittente televisiva, senza che si abbia necessariamente il titolo di giornalista o di pubblicista e, come spesso avviene, senza nemmeno che lo si desideri avere, semplicemente perché il sociologo o il criminologo può aver scelto un percorso professionale diverso da quello giornalistico, senza per questo rinunciare ad informare l'opinione pubblica su argomenti di interesse diffuso, tramite mezzi di comunicazione di massa.

⁶ In materia si veda, *ex multis*, D. Galli, «Che cos'è il giornalismo partecipativo? Dal giornalismo come lezione al giornalismo come conversazione», in *Problemi dell'informazione. Quadrimenziale di media e comunicazione*, 2005, n. 3, pp. 297 e ss.; nonché S. Allan, «Histories of Citizen Journalism», in S. Allan, E. Thorsen (eds.), *Citizen Journalism: Global Perspectives*, Peter Lang, New York, 2009, pp. 17-31.

⁷ S. Allan, «Citizen Journalism and the Rise of 'Mass Self-Communication': Reporting the London Bombings», in *Global Media Journal* (Australian edition), 2007, n. 1, reperibile su Internet all'URL http://www.commart.uws.edu.au/gmjau/iss1_2007/pdf

Adinolfi, *Dentro l'inchiesta. L'Italia nelle indagini dei reporter*, Edizioni della Sera, Roma, 2010, con prefazione di Sandro Provvionato.

² Per una definizione di giornalismo investigativo cfr., anche, F. Sidoti, «Definizioni e problemi del giornalismo investigativo», in F. Sidoti (a cura di), *op. cit.*, p. 24 ss.

³ S. Lepri, *Professione giornalista*, Etas-RCS, Milano, 2005, p. 10.

citizen journalism, dunque, ogni cittadino può essere partecipe dell'attività giornalistica, raccontando, documentando e commentando fatti, avvenimenti, notizie.

Il giornalismo partecipativo non richiede una preparazione specifica, né titoli specifici⁸.

Il *citizen journalist* è tale in quanto «cittadino», non in quanto «giornalista». È, nella sostanza, il cittadino «comune» (non giornalista) che si trova ad esercitare, in un determinato momento, un'attività giornalistica.

La diffusione capillare della tecnologia, l'abbattimento dei costi dei prodotti tecnologici, la crescente alfabetizzazione informatica e tecnologica, le crescenti capacità e sofisticazione degli strumenti *hi-tech* e la facilità del loro utilizzo hanno reso possibile non solo la

produzione di informazioni e documenti da parte del *citizen journalist*, ma anche la loro facile divulgabilità attraverso Internet, divenuta vetrina mondiale a cui ha accesso potenzialmente chiunque.

Con le reti telematiche il *citizen journalism* ha fatto un ulteriore passo avanti, divenendo *netizen journalism*.

Parafrasando quanto si è appena detto a proposito del *citizen journalist*, il *netizen journalist* è tale non in quanto «giornalista», bensì in quanto «*netizen*», ossia cittadino della Rete, che svolge in un determinato momento l'attività giornalistica, riportando, documentando e/o commentando fatti e notizie, su un sito proprio o altrui, su un *blog*, su un portale, su una piattaforma di *videosharing* come *YouTube* o *YouReporter*, ovvero su piattaforme, come quella di *Agoravox*, in grado di offrire una distribuzione agli articoli di giornalismo partecipativo in maniera del tutto simile alla distribuzione degli articoli di una testata giornalistica *on-line*.

Insomma, la pubblicazione di contenuti da parte degli utenti della rete Internet va ad aggiungersi alla realizzazione e produzione di contenuti sostanzialmente giornalistici, realizzati dal *citizen* o dal *netizen*, senza essere giornalista.

Il giornalismo partecipativo, però, ben potrebbe essere svolto da persone particolarmente qualificate, nel mondo accademico o professionale non giornalistico. Si pensi, ad esempio, all'attività professionale e di ricerca accademica in ambito sociologico e criminologico, ma anche psicologico e giuridico, e così via. Ciascuno, con il proprio bagaglio culturale, professionale e scientifico, potrebbe dare vita ad un *giornalismo partecipativo di tipo qualificato*, ove la

/HC_FINAL_Stuart%20Allan.pdf (consultato da ultimo in data 10 luglio 2012).

⁸ Tale caratteristica del giornalismo partecipativo ha sollevato non poche perplessità negli ambienti accademici e professionali di estrazione giornalistica. Come ben riassunto da D. Galli, *op. cit.*, p. 304, l'integrazione tra mezzo televisivo e giornalismo partecipativo, in nuovi *format*, non può ritenersi «sufficiente a rispondere alle molte perplessità che solleva l'idea di coinvolgere quella che una volta era chiamata "l'audience" nella produzione delle notizie. È possibile soddisfare le regole di base del giornalismo con un approccio amatoriale? Non è irresponsabile mettere un bene prezioso e delicato come l'informazione in mano a dilettanti? È possibile fare a meno dei codici deontologici, dell'esperienza, della tecnica e degli strumenti che appartengono al giornalismo come professione? Chi garantirà l'attendibilità di quanto pubblicato? Come mantenere un legame di fiducia con i propri lettori o ascoltatori o telespettatori?». A tali domande l'A. cit. riassume le risposte che il dibattito culturale e professionale ha partorito, là dove è stato precisato che il «modo più fecondo per analizzare il fenomeno è quello di uscire dalla contrapposizione giornalismo tradizionale contro giornalismo partecipativo. (...) Il giornalismo partecipativo è (...) il terreno di sperimentazione di (...) [una] nuova dimensione dell'informazione. Non rimpiazzerà i giornalisti con una schiera di cittadini-reporter, ma contribuirà a dar forma alle nuove funzioni del giornalismo nell'era digitale». Così D. Galli, *op. cit.*, pp. 306 e 307.

qualificazione è data non necessariamente dal titolo di giornalista o dalla professione giornalistica, ma dalla particolare competenza maturata in ambiti professionali e di ricerca accademica nei diversi settori di rilevanza giornalistica.

A livello definitorio, dunque, si vede che il «giornalismo» ha sfaccettature diverse, gradazioni cromatiche molteplici, sfumature variegate. Ciò non vuol dire che il giornalismo non abbia una sua professionalità o che il giornalismo professionale non debba essere riconosciuto. Intendo semplicemente sostenere che l'accezione di «giornalismo» abbraccia oggi realtà diverse e non se ne può non tener conto⁹.

Chiaramente, i due mondi del giornalismo (professionale, da un lato, e partecipativo, dall'altro lato) possono convergere, come dimostra la significativa esperienza di Gianni Minoli per la RAI, con il programma *Citizen Report*, nel quale, tramite una piattaforma *web*, vengono raccolti i contributi di giornalismo

⁹ Del resto, chiaramente è stato annotato che, con l'avvento del *citizen journalism*, «Il mondo dei giornalisti è profondamente interessato da un fenomeno di avvicinamento crescente fra il giornalismo professionale e quello non-professionale, al punto che le categorie si accavallano e sembrano perdere significato. Ci sono occasioni particolari, come nel caso delle sciagure, in cui il *citizen journalism* mostra tutta la sua efficacia. Come si è visto con le bombe della metropolitana di Londra, lo tsunami, l'uragano Katrina, registrazioni in presa diretta degli avvenimenti, postate online, sono state ripubblicate anche dai grandi media che non avevano coperto la notizia così rapidamente né così da vicino. Il miglior giornalismo su internet avviene insomma ogni volta che gli eventi succedono inaspettatamente o in posti remoti e pericolosi, dove l'informazione immediatamente disponibile sul web è superiore a quella prodotta dalle redazioni. (...) Ne possono nascere scoop basati sul racconto delle persone, o meglio accade che siano le persone a creare direttamente le *news* che le riguardano, senza più la mediazione del giornalista». Cfr. A. Papuzzi, *Professione giornalista. Le tecniche, i media, le regole*, Donzelli, Roma, 2010, p. 273.

partecipativo, per poi essere messi a disposizione di tutti via Internet come materiale grezzo e, al contempo, organizzati, selezionati e pubblicati, a seguito del vaglio di una redazione composta da giornalisti professionisti e condotta da una presentatrice in grado di legare tra loro i materiali prodotti dal giornalismo partecipativo, per offrirli al pubblico in puntate tematiche della trasmissione televisiva della RAI, disponibili anche *on-line*¹⁰.

Sulla scorta di quanto finora detto, appare corretto distinguere, in maniera descrittiva, due categorie di giornalismo: il «giornalismo in senso stretto» e il «giornalismo in senso lato».

Il primo potrà riferirsi all'attività esercitata dal giornalista professionista e pubblicista (e dall'aspirante giornalista), consistente nell'individuare, descrivere, analizzare, documentare e/o commentare un fatto o un fenomeno di pubblico interesse al fine di informare l'opinione pubblica. Siamo nell'ambito dei canali tradizionali del giornalismo, quelli istituzionali.

Il secondo, invece, potrà riferirsi allo svolgimento dell'attività di tipo giornalistico, esercitata non solamente dal giornalista, ma anche da quanti, pur privi di titolo o di abilitazione, decidono di individuare, descrivere, analizzare, documentare

¹⁰ Gli esempi non mancano ovviamente neanche all'estero. Particolarmente significativo è il sito di *citizen journalism* della CNN («Report»), così come le altre esperienze che hanno visto come protagonisti il Washington Post, la BBC, il Guardian, riassunte da A. Papuzzi, *op. cit.*, pp. 275 e 276, ove l'A. annota che «Dopo alcuni anni di sperimentazioni, celebrazioni semplicistiche e critiche aspre e non sempre fondate, il punto dell'interesse sembra essersi spostato altrove: come integrare i due mondi, professionale e amatoriale, nel modello di giornalismo che sta prendendo corpo. In altre parole, come passare da un rapporto con il lettore che si modella attraverso la rubrica delle lettere, fino ad assegnargli una funzione all'interno del processo che porta dall'interpretazione del fatto alla produzione della notizia».

e/o commentare un fatto o un fenomeno di pubblico interesse al fine di informare l'opinione pubblica. In tale categoria possono essere ricompresi sia il giornalismo professionale che il giornalismo partecipativo (qualificato e non qualificato, specialistico e non specialistico).

L'assenza del titolo di giornalista non rende ovviamente illegittima o illecita l'attività¹¹, che, dal momento in cui si traduce nella manifestazione del pensiero¹², è espressione di un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente riservata a tutti¹³.

¹¹ Riflessioni su tale fenomeno sono state prospettate anche da N. Lemann, "Amateur Hour: Journalism Without Journalists", in *The New Yorker* (7 and 14 August 2006), pp. 44-49. Si noti l'efficacia del titolo, nel quale si fa provocatoriamente riferimento ad un giornalismo senza giornalisti.

¹² Nella dottrina americana, per la connessione tra *Citizen Journalism* e *First Amendment* si veda, ad esempio, N.A. Stafford, "Lose the Distinction: Internet Bloggers and First Amendment Protection of Libel Defendants - Citizen Journalism and the Supreme Court's Murky Jurisprudence Blur the Line between Media and Non-Media Speakers", in *University of Detroit Mercy Law Review*, 2006-2007, 597, reperibile su Internet all'URL <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/udetmr84&div=40&id=&page=> (consultato da ultimo in data 10 luglio 2012). La dottrina richiama la casistica giurisprudenziale, sintomo evidente che il dibattito non è solamente teorico, ma coinvolge ampiamente la prassi.

¹³ Nel dibattito sull'estensione o meno, ai *citizen journalist*, delle garanzie (di rilievo costituzionale) accordate al giornalismo istituzionale si veda l'interessante posizione di M.R. Papandrea, "Citizen Journalism and the Reporter's Privilege", in *Boston College Law School Faculty Papers*, 2007, Paper n. 167, reperibile su Internet all'URL <http://lawdigitalcommons.bc.edu/lspf/167> (consultato da ultimo in data 10 luglio 2012). L'A. così riassume le proprie riflessioni, a conclusione del proprio lavoro: «*This Article suggests that any articulation of the reporter's privilege must account for this changing nature of journalism. Given that the institutional press no longer has a monopoly over the dissemination of information to the public, all those who disseminate information to the public must be presumptively entitled to invoke the privilege's protections. In turn, the privilege itself must adapt so as to lessen the dangers posed by an expansive definition of who is considered a journalist. By providing only a qualified*

Significativa è la dizione dell'art. 21, co. 1, Cost., ove viene testualmente previsto che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».

Pertanto, ove la libera manifestazione del proprio pensiero ha ad oggetto un fatto o un fenomeno di interesse pubblico e assolve alla funzione informativa in favore della collettività, siamo di fronte all'espressione di un'attività giornalistica in senso lato, coincidente con la libertà di manifestare liberamente il pensiero, che la costituzione attribuisce a tutti indistintamente, giornalisti e non giornalisti, a prescindere dalla forma espressiva e dai mezzi di realizzazione e di diffusione utilizzati.

Chiaramente, nel tracciare la differenza tra quello che si è definito giornalismo in senso stretto e quello che si è definito giornalismo in senso lato, ciò che dovrebbe rilevare è la capacità del «giornalista» (in senso lato) di rapportarsi con le fonti e di selezionare, ricercare, interpretare, commentare ed esporre fatti e notizie, dati e informazioni, nell'ambito del *mare magnum* che diviene sempre più caotico e complesso.

Qui si apre un elemento di riflessione interessante, perché nella letteratura di settore viene precisato che, nell'immenso flusso di informazioni prodotte da chiunque, nell'ambito del giornalismo

privilege, any privilege claim can be overcome if a sufficient showing is made. At the same time, the existence of the privilege will deter prosecutors, defendants, and litigants from subpoenaing those contributing to the public debate unless it is necessary to do so. Remaining concerns that an expansive category of citizen journalists would wreak havoc on our judicial system can be alleviated through recognizing limited exceptions to a qualified privilege. Such an approach appropriately reconciles our society's fundamental interest in vigorous, informed public debate with our equally fundamental interests in fairness and justice».

partecipativo, il giornalista (in senso stretto) assume il ruolo di «*gatekeeper*», sapiente selezionatore delle informazioni ed interprete degli avvenimenti, in grado di garantire l'attendibilità delle fonti, nonché la qualità delle notizie e dei dati diffusi verso la collettività e da tutti facilmente reperibili grazie alla rete Internet.

Il concetto è chiarito da A. Papuzzi, nelle pagine in cui rimarca che «il giornalismo partecipativo pone il problema del giornalista come *gatekeeper*, porta di accesso al mondo dei fatti, mediatore della realtà, ma anche guida, suggeritore. Chi sottolinea gli aspetti positivi sostiene che ci troviamo di fronte a un sovvertimento del paradigma tradizionale, l'inverso del modello classico. Per chi ne ravvisa i limiti, il giornalista resta *gatekeeper* della qualità»¹⁴.

Al riguardo, procedendo in via esemplificativa, l'autore citato evidenzia che, «Come ha spiegato Nicholas Lemann, *dean* alla scuola di giornalismo della Columbia University, in un appunto sull'uragano Katrina, i canali dedicati alla cittadinanza attiva dei siti web di informazione locale furono per alcuni giorni una delle principali fonti per trovare notizie pratiche dopo l'uragano, però la migliore informazione sulle ragioni per cui il tornado aveva distrutto la città non arrivò dai cittadini, ma dai reporter. La condivisione delle informazioni durante i disastri improvvisi è benvenuta, continua Lemann, ma è altro ciò che il *citizen journalism* dovrebbe fare: essere al corrente degli affari pubblici, specialmente locali, anno dopo anno, quando non avvengono disastri. I *citizen journalist* dovrebbero insomma interessarsi non tanto dei territori che i reporter coprono, ugualmente o meglio, ma di tutto ciò che essi

ignorano, “perché nessuna di queste esperienze raggiunge il livello di una cultura giornalistica abbastanza ricca da poter competere in modo serio con i vecchi media, di funzionare come un sostituto più che come un'aggiunta”»¹⁵.

L'assunto parte dal falso convincimento che il *citizen journalism* venga necessariamente svolto da persone che non abbiano una buona conoscenza dei fenomeni sociali, economici o giuridici, ignorando il «*citizen journalism di tipo qualificato*», nel quale il *citizen journalist* non è l'occasionale uomo della strada che, proprio per la strada, documenta un accadimento al quale accidentalmente assiste (come nelle *accidental news* evocate da Helen Boaden, direttore della BBS News), ma è, per esempio, un sociologo, un criminologo, un giurista, un economista, che, nell'esercizio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero *ex art. 21 Cost.*, decide di svolgere un'attività tipicamente rientrante in quella giornalistica senza essere giornalista, ricercando e reperendo fonti, dati e informazioni, documentando e selezionando fatti e notizie, ma anche studiando ed analizzando i risultati, per poi interpretarli alla luce del bagaglio culturale di cui egli, per studi fatti e per esperienze professionali maturate, diverse da quella giornalistica, è comunque depositario. Per comprendere la capacità di analisi di questo tipo di giornalismo partecipativo, che ho definito di tipo qualificato (o anche specialistico), v'è da tenere a mente che i *citizen journalist* non necessariamente operano in maniera isolata e che ben potrebbero invece convergere in *team* di lavoro dedicati alla realizzazione di un articolo, di un approfondimento o di un'inchiesta, come ad

¹⁴ A. Papuzzi, *Professione giornalista*, cit., p. 273.

esempio avviene nei *team interdisciplinari di giornalismo partecipativo di tipo qualificato*, alla cui formazione punta il G.I.Lab (Laboratorio di Giornalismo Investigativo) attivato nell'ambito del Progetto «*GiornalismoInvestivativo.TV*» del Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza (C.I.R.Vi.S.) dell'Università di Bologna¹⁶.

Almeno con riferimento a tale prospettiva, l'assunto di Leamnn, ripreso da Papuzzi, cade.

Il problema dell'integrazione tra *giornalismo professionale* e *giornalismo partecipativo di tipo qualificato* non pare affatto che possa essere risolto, come invece per il *citizen journalism* di tipo non qualificato, in un sistema che esalti il ruolo di *gatekeeper* del giornalista professionista, dato che il *team* specialistico di *citizen journalist*, se composto da professionisti non giornalisti, solitamente ha una maggior competenza nell'analisi e nella comprensione dei fenomeni indagati. Ciò suggerisce di affidare al giornalismo partecipativo di tipo qualificato un ruolo di integrazione o di supporto del giornalismo professionale, con dinamiche variabili, che possano valorizzare la specializzazione del *team* fino ad attribuire un'attività autonoma relativa ad esempio agli approfondimenti o alla realizzazione delle inchieste su determinate aree di competenza.

2.2. La qualificazione «investigativa» nell'attività giornalistica e il concetto di inchiesta.

Spesso la ricchezza e la complessità dei fenomeni sociali richiede molteplici competenze, molteplici mezzi e diverse chiavi di lettura, che difficilmente

¹⁵ A. Papuzzi, *Professione giornalista*, cit., pp. 273-274.

¹⁶ Per un approfondimento si rinvia, al riguardo, a quanto esposto nel paragrafo n. 3 del presente contributo.

si riscontrano in un unico soggetto, per quanto capace possa essere.

Ciò avviene in particolare con il «giornalismo investigativo».

L'aggettivazione rimanda all'attività dell'investigare e dell'indagare, ovvero all'utilizzo di tecniche investigative e di una metodologia di indagine¹⁷.

Tuttavia, il concetto di giornalismo investigativo non si può comprendere appieno se non si parte dall'analisi del concetto di «inchiesta».

Quest'ultima può essere definita, con specifico riguardo ai suoi elementi strutturali, come: (1) un insieme di attività strutturate e coordinate, (2) poste in essere da uno o più soggetti organizzati in un *team*, (3) volte (come fine prossimo o immediato) a (i) conoscere un fenomeno o un dato sconosciuto, ovvero (ii) approfondire la conoscenza di un fenomeno o un dato conosciuto; (4) per realizzare uno scopo ulteriore (fine ultimo o remoto), tra i quali possono annoverarsi i seguenti: (i) verificare o invalidare la fondatezza di una determinata ipotesi o teoria scientifica; (ii) accertare fatti di rilevanza penale, gli autori e le relative responsabilità; (iii) informare l'opinione pubblica; (iv) etc.; (5) mediante il ricorso ad una o più tecniche (investigative o di indagine o di ricerca) da adottare: (i) per validare e tentare di «falsificare» ipotesi (investigative, di indagine o di ricerca, nell'ambito di un quadro teorico di riferimento); (ii) secondo una metodologia rigorosa; (iii) con documentazione delle fonti e

¹⁷ Si concorda dunque con F. Sidoti, *Definizioni e problemi del giornalismo investigativo*, cit., p. 24, là dove rimarca la specificità di genere del giornalismo investigativo rispetto ad altri tipi di giornalismo, non potendo essere confuso con la «cronaca giudiziaria o con la cronaca nera, con il giornalismo d'opposizione o di denuncia, con lo scoop, con il *chequebook journalism* o la controinformazione».

degli altri elementi a sostegno; (6) i cui risultati vengono (i) elaborati, (ii) documentati ed (iii) esternati in una (7) forma utile allo scopo ultimo perseguito.

Da tale definizione (da considerarsi aggiuntiva rispetto alle altre più specificamente incentrate sugli aspetti metodologici, rinvenibili in letteratura) si percepisce che l'insieme delle attività investigative o di indagine o di ricerca ha dei tratti comuni alle diverse tipologie di inchiesta, corrispondenti alle diverse finalità da ultimo perseguite. Così, l'indagine svolta nell'ambito di una ricerca scientifica per conoscere un fenomeno o invalidare una tesi, oppure quella svolta in ambito giudiziario per accertare le responsabilità penali dell'autore di un reato, nonché quella giornalistica, finalizzata a rendere edotta l'opinione pubblica su fatti di rilevante interesse sociale, differiscono nelle finalità da ultimo perseguite, ma convergono strutturalmente in un unico concetto di inchiesta, giacché si tratta pur sempre del ricorso sistematico a tecniche investigative o di indagine destinate ad elaborare risultati che vanno esternati in una determinata forma¹⁸. È il contesto che determina

¹⁸ La convergenza tra le diverse tipologie di inchiesta è rimarcata da più fonti. In ambito giornalistico s'è ad esempio detto che «L'inchiesta è una forma nobile del giornalismo. Il termine mutuato dal lessico giudiziario rivela l'intenzione di andare oltre le fonti ordinarie, introducendo l'idea che il lavoro del giornalista possa essere affine o parallelo a quello del magistrato». Così A. Papuzzi, *op. cit.*, pp. 53 e 54, ove l'A. richiama anche De Martino e Bonifacci. Il parallelismo, tuttavia, non è nel lessico usato, giacché in lemma «inchiesta» propriamente è mutuato non dal linguaggio giudiziario, ma da quello afferente alla ricerca scientifica di carattere sociologico e criminologico. Nella letteratura sociologica si parla sovente di «inchiesta» proprio con riferimento a metodi e tecniche di ricerca. Cfr., tra tutti, F. Ferrarotti, *Trattato di sociologia*, Utet, Torino, 1991, pp. 436 ss., il cui capitolo IV è intitolato, significativamente, «L'inchiesta e l'intervista»; nonché P. Corbetta, *La ricerca sociale: metodologia e*

alcune differenze tra un tipo di inchiesta ed un altro.

Quanto alle tecniche investigative o di indagine, ad esempio, l'intervista in ambito giornalistico corrisponde, *mutatis mutandis*, all'intervista libera, semistrutturata o strutturata della ricerca sociologica e socio-criminologica¹⁹, nonché all'interrogatorio dell'indagato, all'esame della persona offesa o della persona informata dei fatti nel caso in cui l'inchiesta coincida con l'indagine preliminare in ambito giudiziario²⁰.

tecniche. II. Le tecniche quantitative, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 123 e ss., ove fa uso del termine «inchiesta» nell'ambito dell'inchiesta campionaria, condotta con interviste basate su questionario, distinguendo nettamente tale tipo di indagine dal «sondaggio». Tale ultimo A., ivi alla nota n. 2, riportata a p. 207, precisa altresì che, con riferimento all'inchiesta campionaria, ossia alla «survey», ha preferito «il termine “inchiesta” ad “indagine”, in quanto il primo richiama direttamente l'interrogazione (“inchiesta” è infatti la forma sostantivata del participio passato del verbo “inchiedere”, forma arcaica di “chiedere”)». In ambito giudiziario, invece, non si parla tecnicamente di «inchiesta», ma di «indagine» (come nelle indagini preliminari *ex artt.* 326 ss. c.p.p.) o, tutt'al più, di «investigazione» (come fa ad esempio l'art. 77 disp. att. c.p.p., rubricato «Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti», nonché gli artt. 327 bis e 391 bis ss. c.p.p., rispettivamente resi in materia di «Attività investigativa del difensore» e di «indagini difensive»). Le connessioni tra giornalismo investigativo, ricerca scientifica di area socio-criminologica e investigazione giudiziaria sono tuttavia evidenti sul piano delle tecniche di indagine, soprattutto con riferimento ai metodi qualitativi, al di là delle scelte lessicali di volta in volta utilizzate.

¹⁹ In ordine alle metodologie di ricerca in ambito socio-criminologico si veda, oltre alla letteratura sulla metodologia della ricerca sociale *tout-court*, G. Marotta, *Teorie criminologiche. Da Beccaria al Postmoderno*, Led, Milano, 2004, pp. 25 e ss.; R. Bisi (a cura di), *Psicodiagnostica e storie di vita in criminologia. Un'analisi attraverso l'omicidio*, FrancoAngeli, Milano, 2004; R. Sette, *Criminologia e vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011; F. Cremonini (a cura di), *Strumenti e tecniche per l'indagine criminologica. Una introduzione*, FrancoAngeli, Milano, 2002.

²⁰ La convergenza tra intervista nell'ambito della ricerca sociologica e interrogatorio di polizia è delineato, ad esempio, da P. Natale, *La ricerca sociale*,

L'osservazione giornalistica e l'*inside story* ha un equivalente nell'osservazione e nell'osservazione partecipante della ricerca sociologica e socio-criminologica, nonché nell'indagine sotto copertura degli infiltrati nel caso di investigazioni svolte nel corso delle indagini preliminari in ambito giudiziario. E così via²¹.

Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 60-61. L'A. rimarca che per «intervista, nella ricerca sociale, si intende un colloquio con uno o più soggetti specificamente selezionati affinché rispondano ad una serie di domande, precedentemente prefissate dal ricercatore, aventi come obiettivo quello di conoscere il pensiero dell'intervistato rispetto a quei temi che il ricercatore ha identificato come oggetto della sua ricerca. L'obiettivo di fondo dell'intervista è quindi quello di sapere il pensiero del soggetto intervistato, di capire i suoi atteggiamenti, i sentimenti, le percezioni, le attitudini, il suo modo di comportarsi e di porsi nei confronti dei fenomeni e delle tematiche che il ricercatore si è proposto di studiare. Non si tratta dunque di interrogazioni casuali, rivolte a generici individuali in contesti più o meno formalizzati; è invece una tecnica molto più simile all'interrogatorio dei sospetti, così ben descritti, ad esempio, da Ed McBain nei suoi romanzi sull'87° distretto, che sono strutturati proprio nella forma classica di domanda e risposta (*Question and Answer*). In questo frangente, l'ispettore possiede già un canovaccio di domande da rivolgere all'indagato, con una certa logica sequenziale, e si atterrà ad un suo personale percorso, più o meno standardizzato, per arrivare all'identificazione del colpevole».

²¹ La corrispondenza tra tecniche di indagine vale ovviamente, per ciò che attiene l'intervista, qualora gli strumenti metodologici siano applicati seriamente e non come discutibile forma stilistica per veicolare in maniera a dir poco decettiva messaggi "preconfezionati", più affini alla comunicazione commerciale o politica. Si veda, sul punto, quanto precisato in A. Papuzzi, *Professione giornalista*, cit., pp. 51 e ss., là dove, parlando più del giornalismo in senso lato che non del giornalismo d'inchiesta, mette in guardia dal rischio delle «finte interviste». L'A., citando Barbato, si domanda: «Dietro il corpo a corpo fra intervistato e intervistatore, quante volte si nasconde una tacita complicità? La maggior parte delle interviste sono fatte per telefono. Moltissime interviste sono concordate, preparate, addomesticate, e si può parlare, a ragion veduta, di finte interviste. Soprattutto nell'ambito dell'informazione politica: "L'intervista è diventata un po' il canale attraverso il quale tutto passa, la classe politica esprime se stessa, di duplica, moltiplica la propria immagine, le proprie opinioni, parlando attraverso queste interviste che fanno sì che i giornali diventino una specie di registratore, di

Quanto alla forma con cui vengono esternati i risultati, in ambito giornalistico la finalità di informare l'opinione pubblica su fatti di interesse sociale impone la pubblicazione in testate giornalistiche, in trasmissioni televisive o radiofoniche ovvero su testate telematiche; in ambito accademico, la forma espositiva dei risultati della ricerca è affidata agli strumenti tradizionali di diffusione della cultura scientifica e, dunque, rimessa alle relazioni nei convegni e alle pubblicazioni di opere monografiche o collettive e di articoli in riviste di settore. In ambito giudiziario, invece, l'investigazione tipica delle indagini preliminari produce, come risultati, le prove in ordine alla ricostruzione dei fatti di rilevanza penale e delle eventuali responsabilità degli autori, da esternare in dibattimento o da utilizzare nel corso di riti alternativi a quello ordinario, per essere vagliati dall'organo giudicante dell'autorità giudiziaria. E così via.

videocassetta, di verbale stenografico dell'opinione altrui"» (la citazione è tratta da A. Barbato, "L'intervista come tecnica e come strumento", in Aa.Vv., *Il potere delle parole*, Roma, Città del Sole, 1983, p. 57). Ricorda ancora Papuzzi, nell'opera citata, p. 52, che il problema in ordine all'attendibilità delle interviste affligge anche settori giornalistici diversi da quelli che si occupano di politica. Fa proprie, al riguardo, le parole di L. Tornabuoni, "Vulnerabilità del sistema dell'informazione", in Aa.Vv., *Il potere delle parole*, cit., p. 137, secondo cui «La natura non spontanea e non esclusivamente informativa, non dialettica, coatta, concordata e patteggiata che l'intervista ha assunto nel giornalismo italiano non riguarda soltanto personaggi della politica, ma anche scrittori, registi, attori. In campo non politico, l'intervista diventa spesso, certamente troppo spesso, una forma di pubblicità non pagata». Tutt'altra funzione dovrebbe assolvere, ovviamente, l'intervista come strumento di investigazione volto a cercare la verità o elementi che concorrono a definirla, validando o invalidando ipotesi investigative. Riecheggia allora di nuovo A. Papuzzi, *op. cit.*, p. 52, là dove ammonisce che «Questo malcostume è la conseguenza di una rinuncia a usare le regole tecniche: la disinformazione dipende da un uso approssimativo della tecnica giornalistica».

Le diverse inchieste hanno cioè una identità o una comunanza di fondo quanto a struttura, tecniche, metodologie, che poi vengono a plasmarsi in maniera peculiare in funzione del fine ultimo da perseguire e, dunque, del contesto in cui servono. Si spiega allora perché Franco Ferrarotti, nell'indagare il rapporto sussistente tra letteratura, giornalismo e sociologia, si sia spinto ad affermare che «La letteratura, in quanto ci aiuta a capire il clima intellettuale d'una fase storica, è importantissima, ma non va confusa con la sociologia. Bisogna tener presente tre livelli diversi: uno di creazione letteraria, in cui il momento sociale viene trasfigurato dalla vocazione estetica; un altro che chiamerei del giornalismo investigativo, nel quale, se è buon giornalismo, c'è molta sociologia. Infine, il livello specificamente sociologico: sebbene possa attingere idee dalla letteratura o dal giornalismo investigativo, l'inchiesta sociologica, rispetto a quella giornalistica o alla ricreazione letteraria, ha questo di particolare: che parte dal problema, elabora delle ipotesi e cerca di validare o invalidare tali ipotesi»²².

²² F. Ferrarotti, A. Angeloni, *Conversazioni con la sociologia. Interviste a Franco Ferrarotti*, Armando, Roma, 2011, p. 18. Si veda *amplius*, sul punto, F. Ferrarotti, *Trattato di sociologia*, cit., pp. 436 e 437, ove, con riguardo all'uso delle tecniche di indagine nell'inchiesta sociologica e sul rischio di distorsione creato dall'intervento del ricercatore nella ricerca sul campo, l'A. sottolinea che «Questo intervento, che è in una certa misura (...) inevitabile, non è però arbitrario. Le tecniche di indagine hanno precisamente la funzione di disciplinarlo, mantenendolo entro margini previsti e assoggettandolo a un condizionamento rigoroso. In questo senso, l'inchiesta sociologica si distingue dalla narrazione del romanziere dalla quale può per altro attingere ispirazione, idee, temi di ricerca da approfondire (...), al resoconto giornalistico, anche se in parte è vero che vi è poca differenza fra eccellente giornalismo sociale ed eccellente scienza sociale» [Cfr. A. McClung Lee, *La sociologia delle comunicazioni*, trad. it., Taylor, Torino, 1960, p. 169], e in generale dalla conoscenza del fenomeni sociali di tipo

Invocando la specificità della sociologia, Franco Ferrarotti chiarisce, dal suo autorevole punto di vista, che è «pertanto possibile definire l'inchiesta come quel tipo di indagine sociologica che trascoglie come proprio oggetto specifico un determinato ambiente, o unità funzionale, o comunità omogenea etnico-territoriale allo scopo di analizzare il comportamento e le azioni dei gruppi umani (bisogni e potenzialità che agiscono nel suo ambito), fissare le strutture formali e informali che la definiscono, prevedere le linee tendenziali del suo sviluppo. In altri termini, una inchiesta a livello scientifico non è semplicemente un inventario di dati. Essa è innanzi tutto una indagine fortemente centrata su un problema specifico e chiaramente delimitata con riguardo al "campo" che viene coinvolto nel processo di ricerca. Per garantire la piena validità scientifica dell'inchiesta, è opportuno che il problema su cui si incentra venga tradotto in una o più ipotesi di lavoro esplicite»²³.

Tuttavia, nulla vieta al giornalismo investigativo di partire dal problema, di elaborare delle ipotesi²⁴, non solo teoriche ma anche operative,

impressionistico, che, proprio perché tale, non è sufficientemente garantita con riguardo alla attendibilità, uniformità e ripetibilità delle sue risultanze complessive».

²³ F. Ferrarotti, *Trattato di sociologia*, cit., pp. 436 e 437.

²⁴ La formulazione delle ipotesi quale attività propedeutica per l'indagine scientifica sul campo ha un'eco anche nel giornalismo investigativo, oltre che nell'indagine giudiziaria. Seppur segnato da una dicotomia criticabile, perché troppo restrittiva, rimane comunque pregevole il discorso di G. Adinolfi, *op. cit.*, pp. 44 e 45, nella parte in cui mette in risalto l'importanza della formulazione dell'ipotesi nel percorso investigativo anche in ambito giornalistico, affermando che «Un'investigazione può essere di due tipi: giornalistica e giudiziaria. Alla prima categoria appartengono le indagini compiute dai giornalisti, mentre sono giudiziarie le inchieste compiute dai magistrati. Ma i giornalisti investigativi possono essere considerati detective? Per quanto riguarda le

per poi cercare di validarle o di falsificarle²⁵.

Nulla vieta cioè al giornalismo investigativo (o di

competenze e la metodologia che i reporter utilizzano in un'indagine non c'è differenza tra le indagini giornalistiche e giudiziarie. Il lavoro rischia molto spesso di sovrapporsi, soprattutto nelle modalità di acquisizione di un fatto. Un'inchiesta parte da una domanda a cui il giornalista tenta di rispondere formulando un'ipotesi. Il passo successivo è l'attività probatoria, che permette di ricostruire un avvenimento tramite un meccanismo logico-gnoseologico e fa convergere su di uno stesso piano le indagini dei magistrati e dei giornalisti. Il reporter, così come il detective, analizza documenti, fa interviste che spesso sembrano interrogatori, mette in luce correlazioni e analogie tra fatti in modo tecnico e dettagliato». Prosegue poi ivi l'A. cit. rimarcando anche i tratti distintivi tra l'una e l'altra tipologia di indagine.

²⁵ Cfr. P. Natale, *La ricerca sociale*, cit., pp. 21-23, sul superamento, da parte di Popper, dell'approccio classico, basato sulla *verificabilità* delle ipotesi. Per Poppe, infatti, il metodo scientifico deve procedere al tentativo di *falsificazione* delle ipotesi, di modo che una teoria può dirsi (solo provvisoriamente) confermata, fin tanto che (e fino a quando) le ipotesi formulate non vengano falsificate dai risultati della ricerca condotta sul campo. Come efficacemente ricordato da P. Natale, *La ricerca sociale*, cit., p. 22, «Nella ricerca classica (...) i risultati dello studio portavano a corroborare, se empiricamente rilevati, l'ipotesi teorica di partenza. Se i dati confermavano ciò che il ricercatore pensava, egli arrivava alla conclusione che l'ipotesi formulata era giudicata, in 'positivo', sostanzialmente corretta. E i risultati dell'analisi contribuivano a fornire nuovi mattoni alla teoria di partenza (...). L'impostazione della stessa ricerca, secondo il pensiero di Popper, è radicalmente diversa. L'idea di fondo, a partire dalle medesime ipotesi teoriche, consiste sostanzialmente nel tentativo di *non* trovare dati od elementi empirici che sconfessino quella ipotesi di riferimento. L'analisi viene condotta quindi, in un certo senso al 'negativo': si cercano, cioè, tutte le strade possibili per (...)» contraddire l'ipotesi di partenza. Così, conclude sul punto l'A., se «si trovano, quell'ipotesi viene rigettata. Se invece non si trovano, l'ipotesi rimane (provvisoriamente) valida, non contraddetta dall'evidenza empirica. Ma se qualche altro ricercatore, in qualsiasi momento successivo, riesce a trovare prove che contraddicono quell'ipotesi, essa viene a decadere (...)». In ambito investigativo pertanto, così come nella ricerca scientifica, occorrerà procedere con la formulazione di ipotesi investigative e compito dell'investigatore (anche del giornalista d'inchiesta) non sarà solo quello di trovare prove a sostegno della propria ipotesi, ma soprattutto (ed al contempo) quello di trovare prove in grado di contraddirla (cioè negarla). Ove ciò accada, l'investigatore seguirà un'altra pista investigativa, verificando (*rectius*, falsificando)

un'altra ipotesi, e così via con le diverse ipotesi che l'investigatore potrà formulare. L'ipotesi non falsificabile, per la quale si trovano elementi di riscontro positivi ma non negativi (nonostante i deliberati tentativi di falsificazione perseguiti) sarà da ritenersi quella corretta. Del resto, tale modo di procedere dovrebbe essere seguito ordinariamente anche nell'indagine giudiziaria, tant'è vero che ai sensi dell'art. 358 c.p.p., il «pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 (...)» [ossia ogni attività di indagine finalizzata ad assumere determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale] «(...) e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». In altre parole, la norma richiede che il pubblico ministero, che assume la direzione e il controllo delle indagini preliminari, vagli anche fatti e circostanze volte a «falsificare» l'ipotesi accusatoria, al fine di verificare se – come per il metodo scientifico – tale ipotesi possa ritenersi corretta (e, dunque, possa reggere nel dibattimento) oppure se debba essere caducata e lasciare il posto ad altra ipotesi investigativa, non falsificabile. La dialettica che vede contrapposti pubblico ministero e difesa dell'indagato (e, in caso di esercizio dell'azione penale, dell'imputato) consente di giungere ad un apprezzabile grado di falsificabilità-verificabilità delle ipotesi accusatorie, perché, al di là della ricerca da parte del p.m. di fatti e circostanze a favore della persona indagata, la posizione dell'indagato (ed eventualmente dell'imputato) è strutturalmente volta a falsificare le ipotesi accusatorie articolate in fase di indagini preliminari (sul punto *ex multis* si veda, *amplius*, G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 114-115). Tale sistema dialettico, tuttavia, non opera adeguatamente nel giornalismo investigativo, ove il giornalista (o il *team* di inchiesta) opera autonomamente sulle ipotesi formulate, senza alcun interlocutore contrapposto che abbia strutturalmente il compito di falsificare le ipotesi selezionate in sede di indagine. Così, al giornalista investigativo si impone, per la funzione che svolge nell'interesse pubblico e per l'impatto che ha sui soggetti interessati dall'inchiesta, un estremo rigore nel procedimento di falsificazione delle ipotesi investigative. Un buon giornalista d'inchiesta, cioè, non deve cadere nella tentazione di formulare una ipotesi investigativa e limitarsi a cercare le prove che possano sostenerla, in quanto spesso manca l'antagonista che lavori per falsificare tale ipotesi (al contrario di quanto invece avviene nel sistema processuale, ove le indagini difensive possono contrapporsi a quelle condotte dal pubblico ministero). Pertanto, nell'ambito del giornalismo d'inchiesta, il metodo scientifico delineato da Popper dovrà essere seguito in maniera ancora più rigorosa, essendo necessario che il giornalista faccia lo sforzo di collazionare non solo le prove a sostegno della propria ipotesi, ma anche e soprattutto quelle che possano contraddirla, in modo da testare seriamente (e non solo

inchiesta) di ricorrere al rigore metodologico della ricerca sociologica o socio-criminologica, avvalendosi correttamente delle tecniche di indagine di tipo qualitativo e di tipo quantitativo, ampiamente usate in ambito scientifico, per poi curare la forma espositiva dei risultati raggiunti in funzione della necessità ulteriore che l'investigazione giornalistica deve soddisfare: informare l'opinione pubblica.

In tal modo, quel buon giornalismo investigativo intriso di sociologia a cui faceva riferimento Ferrarotti ha della sociologia anche le tecniche di indagine e la metodologia della ricerca²⁶.

formalmente) la correttezza dei risultati investigativi di volta in volta conseguiti.

²⁶ Il giornalismo investigativo, ove adotta le tecniche e la metodologica della scienza sociologica e socio-criminologica, finisce per passare dall'*inchiesta sociale* (in senso stretto), che si assesta ad un livello prevalentemente descrittivo dei fatti sociali, all'*inchiesta sociologica*, avente uno o più quadri teorici di riferimento. Sul punto, per tracciare una linea di demarcazione tra le due tipologie di inchiesta, appaiono preziose le riflessioni di Berthelot, così come citato in C. Grassi, *Sociologia della comunicazione*, Paravia Mondadori, Milano, 2002, p. 32, nella parte in cui aveva avuto modo di precisare che «All'inchiesta sociale del XIX secolo si sostituisce l'inchiesta sociologica. La prima usava per lo più metodi spontanei: il ricercatore – che era frequentemente un medico, un funzionario o un dilettante di genio – andava sul terreno, discuteva con la gente, cercava degli informatori, raccoglieva o fabbricava dei dati numerici. Anche quando formalizzava il metodo di raccolta dei dati, come nelle monografie operaie del movimento di Le Play, o utilizzava degli strumenti statistici come fece Booth, l'inchiesta non arrivava a superare il livello descrittivo. Le mancava il legame interno con un quadro teorico. Ora, questo legame non è automatico. Necessita tanto di un'epurazione della teoria dalle sue dimensioni dottrinali e speculative quanto di una paletta di tecniche capace di consentire una descrizione adeguata al quadro prescelto. I grandi studi delle origini della sociologia, come *Il suicidio* di Durkheim o *l'Etica protestante e lo spirito del capitalismo* di Weber, realizzavano esemplarmente questo legame, ma usando dati di seconda mano, spesso precari, e lasciando nell'ombra un vasto insieme di fenomeni. Al contrario, le grandi inchieste della sociologia empirica americana procedono a un doppio lavoro di costituzione e di messa alla prova di molteplici tecniche tanto più acuto quanto più ingaggia

Differisce invece nella forma di esternazione dei risultati, condizionata dal fine ultimo che ciascuna inchiesta è protesa a realizzare.

Così inteso, il giornalismo investigativo o di inchiesta finisce per sovrapporsi molto alla ricerca sociologica e a quella criminologica ed è questo il senso dell'approccio che si intende percorrere nel presente contributo. Tale approccio è posto a base del citato progetto «*Giornalismo Investigativo.TV*», nel quale si vuole provare a far dialogare sinergicamente una disciplina con l'altra, a cui si aggiunge l'insostituibile contributo delle scienze giuridiche, particolarmente significativo nel peculiare settore di operatività in parola.

Va comunque tenuto a mente che, com'è noto, non sempre la ricerca sociologica procede per ipotesi da validare o falsificare. Si pensi al caso delle «ricerche di sfondo» o alle «ricerche pilota», che mirano a conoscere meglio la realtà da indagare e valgono a fornire materiale grezzo di ricerca; si tratta di ricerche che generalmente precedono la formulazione delle ipotesi di lavoro vere e proprie, da validare o falsificare con una successiva ricerca sul campo²⁷. Più di talvolta il

la lotta tra i “qualitativisti” (fondamentalmente basati a Chicago) e gli “operazionisti” che avranno il loro bastione nell'Università di Columbia. Osservazione partecipante (*participant observation*) racconti di vita (*life histories*), questionari, interviste, analisi statistica, analisi del contenuto vengono sviluppati sia dal punto di vista dell'efficacia tecnica che della pertinenza epistemologica».

²⁷ Si tratta, invero, di ipotesi per lo più particolari, come chiarito da P. Guidicini, “La ricerca di sfondo e la formulazione delle ipotesi”, in P. Guidicini (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Milano, Franco Angeli, 1968, p. 49, nt. 1. Anche quando ci si accosta all'analisi del fenomeno attraverso la ricerca di sfondo, quest'ultima può comunque giovare dell'articolazione di un'ipotesi generale di ricerca, dato che, come precisa l'A. cit., «la ricerca sociologica presuppone, per poter prendere l'avvio, l'esistenza di una adeguata ipotesi generale, nonché di specifiche

giornalismo investigativo sembra indirizzarsi proprio verso questa ricerca di sfondo, fornendo materiale utile per una prima comprensione del fenomeno sociale da indagare scientificamente con la ricerca sociologica o criminologica²⁸.

ipotesi operative, sulla base delle quali provvedere, poi, alla rivelazione dei dati necessari ed alla elaborazione degli stessi. L'ipotesi è la bussola della ricerca: essa indicherà in ogni istante la via da seguire, permetterà di selezionare meglio i fatti significativi da quelli superflui, e costituirà l'elemento di riferimento in fase conclusiva, quando si dovranno formulare le generalizzazioni empiriche (...). La ricerca (...) senza una chiara ipotesi guida si riassumerebbe in un empirico bricolamento a caso, in una raccolta non sistematica di dati, i quali, solo in minima parte, risulterebbero poi utilizzabili». Lo stesso F. Ferrarotti, *Trattato di sociologia*, cit., pp. 437 e 438, ha rimarcato, con profonda convinzione, l'utilità di quelle attività di ricerca sommariamente definitive come «ricerca di sfondo» o «ricerca pilota», che «generalmente precedono la formulazione dell'ipotesi di lavoro opera e propria, per la quale vengono a fornire materiale grezzo, e le successive operazioni di verifica e di valutazione finale delle risultanze empiriche». Invece, ove la formulazione dell'ipotesi di lavoro non venga formulata affatto, l'inchiesta si limita ad offrire un quadro solamente descrittivo (c.d. inchiesta descrittiva), ma in «questo caso, più che a verificare una ipotesi di lavoro, i dati raccolti tendono a offrire un quadro d'insieme della realtà sociale studiata, colta nel complesso delle variabili, che la costituiscono ed esaminata con criteri analitico-descrittivi, tipici della ricerca socio-antropologica, nei suoi vari elementi strutturali e nei suoi istituti di comportamento, dai dati economici, riguardanti la struttura demografica e socio-economica e il retroterra storico, al formarsi dei gruppi e dei circoli, nei quali si esprime la consapevolezza di appartenenza sociale, il rango, o *status*, alla evoluzione del comportamento politico-simbolico, della stratificazione sociale, delle occupazioni e al cangiante ruolo della famiglia. Il motivo unificatore di queste inchieste è da ricercarsi nel tentativo di richiamare e logicamente annodare, per così dire, i singoli, contraddittori comportamenti nell'ambito di vari "temi culturali", la definizione dei quali può giustificare e orientare in ultima istanza la diffusa analisi descrittiva».

²⁸ È sotto tale profilo estremamente prezioso, per il ricercatore di area socio-criminologica, avvalersi della straordinaria raccolta di fatti e di documentazione da parte del giornalista d'inchiesta, al fine di poterla poi interpretare alla luce di un contesto teorico di riferimento ed al cospetto di ipotesi di lavoro da validare o invalidare sulla scorta del rigore metodologico che deriva dalla selezione degli strumenti di indagine. Chiaramente le due figure

Ancora, la ricerca sociologica, così come quella socio-criminologica, potrebbero alimentare il giornalismo investigativo ove la prima offrisse al secondo i risultati della ricerca scientificamente condotta e il secondo li sapesse valorizzare in termini di comunicazione, curando la forma espositiva che possa veicolare i contenuti scientifici dalla platea degli addetti ai lavori verso un'ampia fetta della società civile, ad esempio tramite la forma espositiva della video-inchiesta.

Si tratterebbe, per il mondo scientifico, di uno strumento di diffusione dei risultati della ricerca aggiuntivo rispetto ai tradizionali canali accademici di circolazione del sapere scientifico.

V'è poi un'ulteriore considerazione.

Il giornalismo investigativo si muove sovente in un terreno ostico e complesso, per operare nel quale è indispensabile anche una solida conoscenza giuridica, da cui non si può più prescindere, sia per la corretta comprensione dei fenomeni sociali analizzati, che hanno spesso implicazioni legali, sia per i limiti di liceità in ordine all'utilizzo di determinate fonti²⁹ o di determinati metodi di indagine³⁰, sia, infine, per gli aspetti relativi ai profili di responsabilità, alle

possono anche venire a cumularsi in un unico soggetto o, anche più felicemente, in un unico *team* interdisciplinare di lavoro e di ricerca, in grado di esprimere ai livelli più alti i pregi delle diverse professionalità coinvolte, giornalistico-documentaristica e socio-criminologica.

²⁹ Si pensi alla pubblicazione o all'utilizzo delle intercettazioni, tanto per fare un esempio, o di documenti processuali in epoca precedente all'apertura del dibattimento.

³⁰ Uno degli aspetti più delicati è ad esempio quello relativo all'uso delle registrazioni ambientali o della telecamera nascosta, nell'ambito di metodi di indagine di tipo qualitativo indicato come *osservazione partecipante* (in ambito socio-criminologico) o come *inside story* (in ambito giornalistico).

garanzie costituzionali e all'operatività delle esimenti³¹.

3. Il progetto «Giornalismo Investigativo.TV» presso il C.I.R.Vi.S. dell'Università di Bologna.

Può notarsi, alla luce di quanto sopra rilevato, una straordinaria convergenza tra le discipline sociologiche e criminologiche, da una parte, e quelle legate al giornalismo, dall'altra parte. La ricerca e la metodologia socio-criminologica può offrire il naturale supporto scientifico per una migliore realizzazione delle inchieste giornalistiche. Viceversa, le modalità di indagine e di rappresentazione dei fatti sociali tipiche del giornalismo d'inchiesta possono essere prese in considerazione dalle scienze socio-criminologiche per una diversa modalità di raccolta dei dati da sottoporre ad analisi qualitativa e per una più efficace circolazione dei risultati della ricerca, in particolare attingendo dall'esperienza del videogiornalismo di inchiesta. Così, anche nella ricerca sociologica e in quella socio-criminologica il prodotto multimediale, illustrativo dei risultati della ricerca con tecniche di riprese, regia, documentazione, esposizione, narrazione e montaggio già ampiamente collaudati dal videogiornalismo investigativo, potrebbe ben affiancare gli strumenti più tradizionali di diffusione del sapere scientifico. Anche ove rimanga sul piano meramente descrittivo, la videoinchiesta giornalistica o documentaristica, in tal senso, potrebbe avere un duplice ruolo: da un

³¹ L'attività giornalistica, quanto alle esimenti, si giova spesso, ad esempio, dell'esercizio del diritto di cronaca per scriminare condotte che altrimenti potrebbero rientrare entro i confini del reato di diffamazione a mezzo stampa o di illeciti civili che espongono a richieste risarcitorie, là dove vengono diffuse notizie ed informazioni, non edificanti per gli interessati, acquisite nell'ambito dell'attività di indagine.

lato può costituire un valido strumento di documentazione e di raccolta del materiale grezzo di ricerca, come nel caso in cui vengano condotte video-interviste, effettuati sopralluoghi con telecamera e svolte osservazioni partecipanti con telecamera nascosta (da cui il sociologico e il criminologo potrebbero attingere materiale grezzo da rielaborare, per meglio conoscere la realtà sociale là dove, ad esempio, questa si presenti di difficile accesso sul campo, ma l'attività giornalistica o documentaristica del reporter riesce comunque a fissarla); dall'altro lato, potrebbe invece costituire uno degli strumenti di *dissemination* anche per i risultati della ricerca scientifica, che in tal modo raggiungerebbe un più vasto numero di persone nella società civile, presso cui verrebbero diffusi i risultati di quella ricerca che talvolta rimane purtroppo confinata solamente nel circuito accademico o tra gli «addetti ai lavori».

La forza dell'intersezione tra ricerca socio-criminologica e videogiornalismo di inchiesta appare ancor più incisiva nel settore vittimologico, poiché il prodotto multimediale potrebbe avere anche una importante funzione di informazione, con finalità preventive, nei confronti della vittima latente o, comunque, delle potenziali vittime, ma anche di educazione a gestire situazioni a rischio di vittimizzazione.

L'inchiesta in ambito vittimologico potrebbe avere anche una forza ulteriore là dove sia in grado di educare non solo le vittime (potenziali e reali) ma anche coloro che sono a contatto con le vittime (*partners*, parenti, amici, familiari, colleghi, educatori, gruppo dei pari) a prevenire, riconoscere e gestire i processi di vittimizzazione, ad esempio rendendoli: (i) edotti delle caratteristiche del processo di vittimizzazione; (ii)

capaci di identificare e individuare i rischi di vittimizzazione; (iii) informati sulle migliori strategie di prevenzione, di gestione e di reazione; (iv) informati in ordine all'esistenza di reti sociali di supporto alle vittime e ai contatti nel caso di necessità.

In altre parole, la forma espositiva del giornalismo investigativo, per le sue capacità di impatto sulla società civile e sul *target* interessato (soprattutto se si entra nei circuiti della grande diffusione, come nel caso di *network* televisivi o delle testate giornalistiche presenti *on-line*), potrebbe conferire alla ricerca socio-criminologica svolta in ambito vittimologico la capacità di incidere positivamente sulle capacità di reazione delle vittime reali o potenziali.

Sulla scorta di tali premesse è stato attivato presso il C.I.R.Vi.S. (Centro Interdipartimentale di Ricerca sulla Vittimologia e sulla Sicurezza) dell'Università di Bologna, per iniziativa di chi scrive, il progetto «*Giornalismo Investigativo.TV*», che si propone, in un'ottica interdisciplinare, di far interagire la ricerca sociologica e criminologica, anche in ambito vittimologico, con il videogiornalismo di inchiesta, nella convinzione che da tale interazione vi siano grandi benefici reciproci. In tale contesto si aggiunge il diritto dell'informazione, dal quale non si può prescindere, stante la specificità del settore di cui si discute.

Il progetto, il cui sito Internet è www.giornalismoinvestigativo.tv, si articola in tre sezioni.

La prima di esse, intitolata «*Know-how Giuridico*» ed attinente al «*diritto dell'informazione*», è dedicata allo studio degli aspetti giuridici rilevanti per il giornalismo

investigativo, soprattutto sul piano operativo e metodologico, oltre che sui profili di responsabilità. L'analisi prende le mosse dallo studio dei casi, come emergono dalle fonti documentarie di natura giuridica, con particolare riferimento alle decisioni giurisprudenziali e di quelle rese dalle *Authority* di settore (come l'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali) e mira ad indagare i limiti di liceità del corretto operato del giornalista nell'ambito delle attività svolte, con particolare riferimento al settore del giornalismo investigativo, nonché ulteriori questioni ritenute di interesse.

Nell'ambito di tale sezione si sta procedendo infatti: (i) alla raccolta, all'analisi ed allo studio delle questioni giuridiche che interessano maggiormente il diritto dell'informazione, con particolare riferimento al giornalismo investigativo e, ove ritenuto utile, al giornalismo *tout court*; (ii) alla costituzione di un database con le decisioni giurisprudenziali e i riferimenti normativi.

Parte centrale del progetto, infatti, è lo studio delle interrelazioni tra società dell'informazione e diritto, con riferimento al giornalismo investigativo.

Questo studio si muove in ambito sostanzialmente giuridico, ma ha profonde implicazioni dal punto di vista operativo e metodologico. L'analisi che ne consegue porta infatti ad individuare quale sia il quadro giuridico di riferimento per chi si occupa di giornalismo investigativo e per chi intende fare ricerca in ambito sociologico, criminologico e vittimologico con gli strumenti e le tecniche del giornalismo investigativo.

Tra i temi affrontati vi sono quelli concernenti: a) i limiti di liceità nell'uso di tecniche investigative

da parte del giornalista (es. uso di telecamere nascoste; svolgimento delle indagini sotto copertura, ossia rivelando un'identità diversa da quella reale; prelievo di campioni biologici ed effettuazione delle relative analisi; modalità di anonimizzazione dei dati da utilizzare nelle inchieste; etc.); b) i limiti di liceità nell'uso delle fonti (es. pubblicazione di intervista nella quale l'intervistato riferisce espressioni o contenuti diffamatori nei confronti di terzi; pubblicazione di intercettazioni, pubblicazione di corrispondenza ottenuta dal destinatario, ma contro la volontà del mittente; pubblicazione di intercettazioni; pubblicazione di atti emergenti da indagini giudiziarie; etc.); c) l'utilizzo dell'immagine altrui (anche con riferimento alle pubblicazioni di immagini e foto prelevate da Internet); d) il bilanciamento del diritto ad informare con il diritto alla protezione dei dati personali (privacy) e quello alla reputazione personale e commerciale dei soggetti nei cui confronti l'indagine giornalistica viene condotta; responsabilità del giornalista, dell'editore e del direttore; e) i profili di responsabilità nello svolgimento dell'attività giornalistica e investigativa e l'ambito di applicabilità delle cause di giustificazione (tipicamente, ma non solo, nel caso di diffamazione a mezzo stampa e in quello relativo alla lesione della privacy); f) i profili relativi al risarcimento del danno, subito o arrecato nello svolgimento dell'attività giornalistica ed investigativa; g) le questioni relative alla sequestrabilità o meno del materiale presso il giornalista e presso le redazioni o l'editore (es.: personal computer, hard disk; memorie esterne; files, in locale, in rete o nel c.d. «cloud»); h) etc.

Con la seconda sezione, intitolata «*Know-how Tecnico*» e dedicata alla «*Rilevazione delle inchieste*», si sta procedendo sia alla raccolta, alla analisi ed allo studio delle inchieste giornalistiche e documentaristiche, sia alla costituzione di un secondo *database*, avente ad oggetto la l'archiviazione e la classificazione, nel corso del tempo, delle inchieste ritenute più significative. Nel *database* in questione vanno a confluire apposite *schede di rilevazione* nelle quali sono riportate le indicazioni utili per il reperimento e per l'analisi delle inchieste, con evidenza del titolo, del programma televisivo o della diversa collocazione usata per la diffusione dell'inchiesta, il giornalista che ha lavorato all'inchiesta, l'oggetto dell'inchiesta, l'eventuale *link* per reperire l'inchiesta su Internet, l'*abstract* (riassunto) dell'inchiesta, le principali tecniche investigative utilizzate nella realizzazione dell'inchiesta, le principali tecniche espositive utilizzate nel servizio giornalistico approntato per diffondere l'inchiesta, nonché le eventuali annotazioni dell'autore della scheda di rilevazione.

Obiettivo di questa sezione progettuale è anche quello di ottenere un archivio che possa essere utilizzato sia per favorire, da parte di chi vi accede, lo studio delle modalità di realizzazione delle inchieste (dalle tecniche investigative alle tecniche espositive e narrative utilizzate), sia per favorire il reperimento di materiale utile all'analisi socio-criminologica su un determinato argomento, dato che le inchieste (accessibili *on-line* mediante i link contenuti in ciascuna scheda di rilevazione ospitata nel *database*) sono classificate secondo diversi criteri, tra cui anche la classificazione tematica (per argomenti e per parole chiave). La

consultazione del materiale può avvenire anche tramite un apposito *search engine* interno al *database*. Le inchieste selezionate, così come la classificazione tematica, sono in corso di inserimento. Via via che vengono immesse nuove schede di rilevazione delle inchieste viene arricchito anche l'elenco degli argomenti visualizzati nell'interfaccia del *database*.

I *database*, in corso di realizzazione nella sezione I e nella sezione II del progetto sul giornalismo investigativo, sono liberamente e gratuitamente accessibili via Internet, senza alcuna necessità di preventiva registrazione.

La terza ed ultima sezione è invece dedicata al «G.I.Lab» (*Laboratorio di Giornalismo Investigativo*) ed è volta alla «Realizzazione delle inchieste». In tale sezione è stato costituito un laboratorio permanente di giornalismo investigativo, nel quale laureati, laureandi, collaboratori e professionisti (giuristi, psicologici, sociologi, criminologi, giornalisti, documentaristi, *film makers* indipendenti, etc.) possono formare *team* di lavoro per realizzare inchieste sul campo, coordinati dal responsabile scientifico del progetto. Il laboratorio raccoglie anche singoli contributi sui temi delle inchieste attive, che poi vengono selezionati e, se pregevoli, utilizzati per la realizzazione dell'inchiesta finale. Tutti i materiali prodotti o raccolti, al di là dell'utilizzo diretto nelle videoinchieste, hanno comunque una forte valenza sotto il profilo scientifico, perché costituiscono comunque materiale di ricerca sociale, spesso grezzo, che lo studioso può tuttavia rielaborare in un quadro teorico più complesso, al fine di fornire le adeguate interpretazioni ai fatti sociali documentati. Le inchieste che vengono via via realizzate sono

destinate alla pubblicazione e alla diffusione tramite *network* televisivi, testate giornalistiche, pubblicazioni scientifiche, etc. L'approccio iniziale è quello tipico del giornalismo investigativo partecipativo di tipo "qualificato" e professionalizzante. In futuro sarà possibile prevedere, nell'ambito del G.I.Lab, la formazione di *team* Professionali (Giornalisti Professionisti ed Esperti di Settore) accanto ai *team* di giornalismo partecipativo qualificato.

Il laboratorio ha iniziato a dotarsi di una prima attrezzatura utile all'operatività sul campo (tra cui tre telecamere in *full-HD*, due compatte, una professionale con due ingressi microfonicici XLR (di tipo c.d. «canon»), al fine di ottenere due canali audio separati, molto utili nel caso di interviste a soggetti nei cui confronti sia necessario rendere irriconoscibile la voce, ove ciò venga richiesto ad esempio per l'esigenza di preservare al massimo grado possibile la *privacy* dell'intervistato, mantenendo tuttavia non filtrata la voce dell'intervistatore, che rimane udibile senza alcuna alterazione). Oltre all'acquisizione della dotazione strumentale, vengono svolti sia incontri formativi e/o operativi rivolti a coloro che operano nei *team* di lavoro del G.I.Lab, sia incontri formativi accessibili anche agli esterni³².

³² Ad esempio, il 21 giugno 2011 si è tenuto all'Università di Bologna un *Workshop* di quattro ore di lezioni frontali sul tema «*Videogiornalismo investigativo e realizzazione delle inchieste*», con l'obiettivo di formare i discenti sulle modalità di realizzazione delle inchieste di videogiornalismo investigativo, secondo un approccio interdisciplinare e con un taglio operativo, sugli aspetti tecnici (strumentazione, elementi di regia, riprese, inquadrature, montaggio, composizione volta a garantire l'estetica del prodotto), metodologici (mettendo a confronto l'approccio giornalistico-documentaristico con quello socio-criminologico sulle tecniche di ricerca, prevalentemente di tipo qualitativo) e giuridici (con riferimento alle problematiche operative del giornalismo d'inchiesta). Al termine del

Scopo del laboratorio è quello di: (i) far padroneggiare le conoscenze giuridiche, socio-criminologiche e tecniche del giornalismo d'inchiesta, al fine di acquisire la capacità di realizzare inchieste, sulla base di un approccio interdisciplinare; (ii) realizzare inchieste da destinare alla pubblicazione.

Al riguardo si ha in animo di attivare ulteriori eventi formativi, nonché canali di collaborazione o di *partnership* con testate giornalistiche televisive, *on-line* e cartacee, per la realizzazione e la collocazione delle inchieste.

4. Giornalismo investigativo e vittime.

Nell'incontro interdisciplinare tra discipline socio-criminologiche, giuridiche e giornalistico-documentaristiche v'è un ulteriore "terreno" comune su cui è utile impostare il dialogo. Ci si intende riferire al rapporto tra *vittime* e *giornalismo*, soprattutto (ma non esclusivamente) investigativo.

La criminologia da molto tempo ormai ha abbandonato un approccio reo-centrico nell'analisi dei fenomeni criminali (o, comunque, devianti), ponendo grande attenzione alla vittima, sia per analizzare in maniera dinamica la complessità dei fenomeni, anche attraverso

l'esame della dinamica autore-vittima³³, sia – soprattutto – per restituire alla vittima quella centralità che le compete e che mai ha avuto finora³⁴, capovolgendo la prospettiva storica delle

³³ Cfr., in tal senso, la posizione di B. Mendelsohn e H. Von Hentig, considerati i fondatori della vittimologia. Cfr., in particolare, B. Mendelsohn, "La victimologie", in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, vol. X, n. 2, 1956, pp. 95-109; nonché H. Von Hentig, *The Criminal and his Victim*, New Haven, Yale University Press, 1948, così come cit. in A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983, p. 239, nt. 107.

³⁴ Per tale approccio cfr., in particolare, A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, cit., pp. 238 e ss.; A. Balloni (a cura di), *Vittime, crimine e difesa sociale*, Clueb, Bologna, 1989; E.C. Viano (ed.), *Critical issues in Victimology. International perspectives*, Springer, New York, 1992; R. Bisi, "Vittime, vittimologia e società", in R. Bisi, P. Faccioli (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996, pp. 71 e ss.; R. Bisi (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004; A. Balloni, R. Bisi (a cura di), *Processi di vittimizzazione reti di sostegni alle vittime*, Franco Angeli, Milano, 2008 (numero monografico di *Salute e società*, VII, 2008, n. 1); R. Sette, "Vittime e operatori del controllo sociale", in R. Bisi (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, cit., pp. 36 e ss.; R. Sette, S. Vezzadini, "Quale sostegno per quali vittime? Tavola rotonda con: Augusto Balloni, Gemma Marotta, Monica Raiteri, Raluca Simion, Emilio Viano", in A. Balloni, R. Bisi (a cura di), *Processi di vittimizzazione reti di sostegni alle vittime*, cit. (numero monografico di *Salute e società*, VII, 2008, n. 1), pp. 89 e ss.; S. Vezzadini, *La vittima di reato tra mediazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006; T. Bandini, U. Gatti, B. Gualco, D. Malfatti, M.I. Marugo, A. Verde, *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 2004, vol. II, pp. 509 e ss. (con riferimento all'intero Capitolo VIII, intitolato «Le vittime del crimine»); M. Raiteri, "Reti sociali per le politiche pubbliche tra processi di vittimizzazione e dimensioni della sicurezza comunitaria", in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2010, n. 1, pp. 156 e ss.; Cfr. anche A. Saponaro, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, Giuffrè, Milano, 2004; nonché G. Gulotta, M. Vagaggini, *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976. Per quanto concerne la letteratura internazionale cfr., *ex multis*, B. Mendelsohn, *La victimologie*, cit.; H. Von Hentig, *The Criminal and his Victim*, cit.; H. Ellenberger, "Relations psychologiques entre le criminel et sa victime", in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, II, n. 1, pp. 103-121; E.A. Fattah, "Some recent theoretical

workshop è stato affrontato un caso di studio, tramite la proiezione e l'analisi di un'inchiesta-documentario di interesse socio-criminologico, sul pizzo a Lamezia Terme e sulla reazione delle imprese e della società civile (inchiesta «Un Pagamo – La Tassa sulla paura», inedita, 2011, di Nicola Grignani, Miko Meloni e Claudio Metallo). Cfr., sul sito dell'Università di Bologna, la pagina relativa a tale evento formativo http://www.sociologia.unibo.it/Sociologia/Bacheca/Eventi/2011/06/workshop_21062011.htm (consultata da ultimo in data 24 luglio 2012), da cui è possibile scaricare anche la locandina, con il dettaglio degli argomenti e dei docenti.

teorie criminologiche, prevalentemente incentrate sull'analisi e sul trattamento del reo, nonché del crimine in sé³⁵.

Le proposte di classificazione delle vittime sono molteplici in letteratura, ma, ad avviso di chi scrive, non si adattano completamente allo studio del rapporto tra vittime e giornalismo. Di seguito pertanto si propone una classificazione *ad hoc*, volta a cogliere la specificità del tema che si sta analizzando in queste pagine e che può essere articolata nelle seguenti quattro categorie: *a*) vittime verso cui si rivolge l'attività giornalistica; *b*) vittime dell'attività giornalistica, in senso stretto (ove i processi di vittimizzazione scaturiscono ad opera di chi svolge l'attività giornalistica); *c*) vittime dell'attività giornalistica, in senso lato, con riferimento a chi subisce processo di vittimizzazione in ragione dell'attività giornalistica espletata (giornalisti-vittime); *d*) società-vittima (con riferimento al processo di vittimizzazione subito da una determinata

developments in victimology”, in *Victimology*, vol. IV, n. 2, pp. 198-213; E.C. Viano (ed.), *Victims and society*, Visage Press, Alexandria (US), 1976; E.C. Viano, “Violence, Victimization, and Social Change. A Socio-Cultural and Public Policy Analysis”, in *Victimology*, vol. VIII, n. 3-4, pp. 54-79; W.G. Doerner, S.P. Lab, *Victimology*, Anderson publishing-Elsevier, Burlington (US), 2012 (6th edition). Si segnalano, inoltre, le riflessioni di D. Garland, *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2007, pp. 70 ss. (con riferimento all'intero paragrafo intitolato «*Il ritorno della vittima*»).

³⁵ Nell'ambito della criminologia è emerso un approccio vittimologico, nei confronti del quale la scuola bolognese ha assunto un ruolo significativo, sia con il C.I.R.Vi.S. dell'Università di Bologna, attualmente diretto da Roberta Bisi, sia con la S.I.V. (Società Italiana di Vittimologia, presieduta da Augusto Balloni). L'illustrazione del loro percorso di ricerca è avvenuta nel corso del Convegno internazionale che si è svolto il 28 ottobre 2011 presso l'Università di Bologna, celebrativo del loro ventennale, dal titolo «*1991-2011: un percorso di studio e di ricerca in ambito vittimologico*» (in

collettività nel caso in cui venga pregiudicata dei meccanismi democratici e della capacità di tutela o di auto-tutela con riguardo ai beni primari, costituzionalmente garantiti, incluso quello alla salute).

Nella *prima categoria* possono essere collocate le «*vittime verso cui si rivolge l'attività giornalistica*», tanto con riferimento alle vittime che effettivamente hanno subito processi di vittimizzazione, quanto con riferimento alla c.d. vittime latenti o potenziali, nei cui confronti v'è il rischio di subire processi di vittimizzazione³⁶. Mentre per la vittima latente o quella potenziale il giornalismo può svolgere un ruolo di prevenzione, per la vittima effettiva, reale, il giornalismo può esercitare una funzione innovativa di supporto, contribuendo al riconoscimento sociale della vittima e al processo con cui la stessa supera o attenua il processo di vittimizzazione, senza con ciò contraddire le funzioni tipiche del giornalismo, soprattutto d'inchiesta, che, anzi, ne risultano potenziate nella portata e innovate nello stile.

Il rapporto tra giornalismo e vittima, in questo caso, assume un ruolo importante, sotto diversi profili. Innanzitutto la vittima, fatta oggetto di attenzione da parte dell'attività giornalistica, avverte l'attenzione sociale, evita l'isolamento a cui spesso è consegnata. In altre parole la vittima viene riconosciuta socialmente come tale, tramite l'attività giornalistica, e ciò consentirebbe di attenuare il danno derivante dai processi di

relazione al quale il Presidente della Repubblica ha conferito una propria Medaglia di rappresentanza).

³⁶ Sulla «*vittima latente*» si rimanda alle osservazioni di A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, cit., pp. 204 e ss., ove richiama la classificazione delle vittime proposta da Von Hentig, poi ripresa da Ellemberger, così come da Fattah e da altri autori.

vittimizzazione secondaria³⁷. La vittima, tramite il giornalismo (soprattutto quello investigativo), riesce ad ottenere una cassa di risonanza sul proprio caso. Sotto tale profilo, il giornalismo d'inchiesta è in grado di "dare voce" alle vittime, perorare le loro ragioni, amplificare le loro istanze innanzi alle autorità e all'opinione pubblica, mantenendo desta l'attenzione sul caso, evitando che la vittima medesima possa essere consegnata all'oblio o all'indifferenza generale.

Spesso però il giornalismo va anche oltre, perché riesce anche ad informare e, talvolta, formare le vittime. È noto come spesso si verificano ipotesi in cui la vittima non ha coscienza del processo di vittimizzazione subito, in quanto non sempre riesce a riconoscersi nel ruolo di vittima. Il giornalismo investigativo, quindi, può avere un

³⁷ La «vittimizzazione secondaria», com'è noto, può essere definita come «(...) una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio sperimentata dalla vittima in relazione ad un atteggiamento di insufficiente attenzione, o di negligenza, da parte delle agenzie di controllo formale nella fase del loro intervento e si manifesta nelle ulteriori conseguenze psicologiche negative che la vittima subisce». Cfr. G. Fanci, *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2011, vol. V, n. 3, pp. 53 e ss., a cui si rinvia anche per la ricostruzione dell'attuale dibattito internazionale sul tema. L'A., nel definire la vittimizzazione secondaria, aggiunge altresì che, in «altri termini, in una dimensione che è al contempo sociale e psicologica, il processo di vittimizzazione secondaria implica una recrudescenza della condizione della vittima riconducibile alle modalità di supporto da parte delle istituzioni, spesso connotate da incapacità di comprensione e di ascolto delle istanze individuali che si proiettano sulla esperienza vittimizante a causa di una eccessiva routinizzazione degli interventi che in letteratura è definita *one size fits all approach*». Sulla vittimizzazione secondaria, con riferimento anche alle ricerche e alle riflessioni di Halmstrom e Burgess nel 1975, Williams nel 1984, Shapland, Willmore e Duff nel 1985, Shapland e Cohen nel 1987, ed altri, nonché alle caratteristiche del c.d. «danno secondario» subito dalla vittima, cfr. T. Bandini, U. Gatti, et al., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza del crimine e della reazione sociale*, cit., pp. 532 e ss.

ruolo importante pure nella identificazione dei processi di vittimizzazione potenziali o in atto, là dove la vittima li subisce ma senza rendersene conto. Altresì, può fornire informazioni utili su come prevenire ed eventualmente gestire i processi di vittimizzazione, qualora si presentassero, soddisfacendo appieno in tal modo anche quell'interesse pubblico che costituisce il cardine dell'attività giornalistica.

In tal modo il giornalismo, nelle sue dinamiche di interazione con la vittima, può svolgere un ruolo fondamentale, di supporto alla vittima, divenendo parte di quella rete sociale che la letteratura auspica venga creata intorno ad ogni vittima.

A tal proposito appare decisamente pertinente l'impostazione del percorso di recupero che la vittima deve fare per reagire al processo di vittimizzazione subito, delineato dal criminologo italo-americano Emilio Viano in occasione del IV Congresso Mondiale di Vittimologia svoltosi a Bologna nel 1989. Secondo tale studioso, il predetto percorso avviene in quattro fasi o stadi, tuttavia tali fasi non si susseguono in maniera automatica ed immediata, ma rappresentano «momenti problematici il cui superamento non può essere dato per certo. Perciò, compito di chi si occupa di vittime è, essenzialmente, quello di saper vedere e riconoscere gli ostacoli che si frappongono nel cammino verso la costruzione di uno *status* connotato "attivamente" perché fondato sul concetto di re-azione all'evento; ne consegue che i quattro stadi costituiscono altrettanti ambiti di indagine sui quali la vittimologia deve impegnarsi ad approfondire i propri studi»³⁸.

³⁸ Cfr. S. Vezzadini, *La vittima di reato tra mediazione e riconoscimento*, cit., p. 20, la quale riporta, ivi, il pensiero e l'impostazione espressi da E.C. Viano,

Nel sintetizzare l'impianto delineato da E. Viano, possiamo ricordare come il primo stadio sia caratterizzato dalla presenza di un danno, un'ingiustizia, una sofferenza che la vittima ha subito a causa della condotta commissiva o omissiva di altri: viene cioè posto in essere un processo di vittimizzazione e di ciò non sempre la vittima ne ha consapevolezza³⁹. Il secondo stadio teorizzato da Viano «è dato dalla capacità del soggetto di percepirsi come vittima, ossia di riconoscere la vittimizzazione come un'esperienza immeritata ed ingiusta, favorendo l'apertura di un processo di reazione capace di innescare una serie di azioni successive»⁴⁰. Il terzo stadio delineato

“Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica”, in A. Balloni, E.C. Viano (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.

³⁹ Cfr. S. Vezzadini, *op. cit.*, p. 21, la quale, nel riportare le argomentazioni di E.C. Viano, rimarca come ciò sia dovuto non solo alle caratteristiche dei danni inferti alla vittima (che non sempre si manifestano fisicamente e materialmente, come nel caso di violenza morale o psicologica, tipicamente emergente nell'ambito della violenza domestica), ma anche agli orientamenti culturali o sottoculturali della vittima, che non le permettono «di percepirsi effettivamente come tale. Questi possono infatti spingere l'individuo ad elaborare una razionalizzazione dell'accaduto, in grado di condurlo a considerare se stesso come unico responsabile del danno patito».

⁴⁰ Così, ancora, S. Vezzadini, *op. cit.*, pp. 21 e 22, ove, nel rilevare come tale fase possa comportare travaglio e dolore profondo per la vittima, viene osservato che il «riconoscersi come vittima è un processo (...) sempre problematico e fonte di ulteriori conflitti: talvolta, i mutamenti culturali nel facilitano l'evoluzione, incidendo positivamente sulla cognizione del danneggiato; altre volte, proprio gli stessi concorrono ad ostacolare il processo. È evidente che esistono soggetti i quali, influenzati da credenze, tradizioni, costumi e valori sottoculturali, stentano ad approdare al riconoscimento della violenza subita come ingiusta e, conseguentemente, a riconoscere se stessi come vittime. Il non riuscire a percepirsi come vittime dipende principalmente dalla impossibilità di vedere alternative alla propria condizione, in considerazione di svariati fattori quali l'immaturità, l'incapacità di comprendere la gravità della situazione, la mancata autonomia finanziaria, la carenza di opportunità». L'A. prosegue con diverse esemplificazioni.

da Viano concerne l'operatività della vittima, a seguito dell'identificazione del processo di vittimizzazione subito, nonché del proprio ruolo, *status* o condizione di vittima: siamo di fronte alla decisione in ordine al «cosa fare», che solitamente presenta, a monte della scelta operativa, la soluzione del dilemma in ordine alla comunicazione della propria esperienza, sotto forma di confidenza privata a persone di fiducia (familiari, amici, confidenti o anche professionisti in cui la vittima ripone la propria fiducia, come fossero un'ancora di salvezza), oppure sotto forma di denuncia pubblica (alle autorità, agli organi di informazione) con contestuale richiesta di assistenza (es. centri di assistenza alle vittime, associazione di volontariato, etc.)⁴¹. Qualora la vittima riesca ad uscire dall'inerzia e spingersi sul piano dell'operatività, decidendo di uscire dall'isolamento in cui il processo di vittimizzazione l'ha inizialmente relegata, allora potrà approdare al quarto stadio, «dove il soggetto ottiene il riconoscimento del proprio stato da parte delle istituzioni (ossia dell'ambito del controllo formale) e della collettività più in generale (cioè delle reti informali), ricevendone sostegno e giustizia. Da questo punto di vista si può asserire che la società e le sue istituzioni hanno vari strumenti per rendere giustizia ed aiutare le vittime successivamente al crimine, evitando l'insorgere di forme di vittimizzazione secondaria»⁴².

⁴¹ Cfr. S. Vezzadini, *op. cit.*, pp. 23 e 24, la quale prende in esame la complessità dei fattori che influenzano la decisione del «cosa fare», su cui riflette la vittima.

⁴² S. Vezzadini, *op. cit.*, pp. 24 e 25. L'A. avverte però, ivi, che «non sempre il contesto culturale, ossia sociale, politico e normativo è realmente pronto a tale attestazione (...). In realtà, il modo in cui una società reagisce alle richieste di riconoscimento (anche sul

In questo percorso quadrifasico di recupero della vittima, ben delineato da Emilio Viano, si ritiene che il giornalismo, soprattutto quello d'inchiesta, possa svolgere un ruolo importante con riferimento a ciascuna delle quattro fasi, potendo contribuire sia alla prevenzione dei processi di vittimizzazione contemplati nel primo stadio, sia all'individuazione, da parte della vittima, dei processi di vittimizzazione subiti e, pertanto, alla percezione di sé quale vittima (secondo stadio), alla decisione in ordine alla reazione personale da porre in essere (terzo stadio) ed, infine, al riconoscimento sociale della propria condizione di vittima e della propria dignità umana, mediante una reazione sociale e/o istituzionale di supporto (quarto stadio).

Le potenzialità del giornalismo a supporto delle vittime sono state invero anticipate da un'acuta intuizione di Roberta Bisi, la quale ha voluto mettere in evidenza che «la vittima (...) è principalmente una persona che è stata mortificata nella sua dignità umana, frutto di identità fisica ma anche psicologica. Da qui la necessità di progettazioni di ampio respiro a favore della vittima che interessino l'economia, la vita istituzionale e politica, la famiglia, il mondo del lavoro ed anche l'informazione. A questo proposito, occorre sottolineare che la vittima, per essere adeguatamente tutelata, ha bisogno di informazione. Spesso, tuttavia, chi si trova in situazioni così traumatiche non è neppure informato sul decorso del processo e non gli si offrono gli strumenti adeguati per difendersi in

piano istituzionale) della vittime dipende da vari fattori: elementi centrali, ancora, sono lo status, la visibilità ed il potere di colui che ha patito il danno, inoltre, significative sono le circostanze in cui è avvenuta la vittimizzazione, nonché l'appartenenza della vittima ad un particolare gruppo sociale».

futuro. Inoltre, le lungaggini dei processi comportano grandi perdite economiche, le interrogazioni delle vittime spesso hanno effetti ulteriormente traumatizzanti e danno adito ad inutili ingerenze nella vita privata. Il problema allora risiede nell'attenzione accordata alla "cultura del reato" a scapito della "cultura della vittima". In altri termini, i riflettori sono sovente diretti su chi ha infranto le norme legali piuttosto che su colui o colei che ha subito un processo di vittimizzazione. Un compito importante, di conseguenza, anche se per molti aspetti disatteso, può essere svolto dai *mass media*⁴³. Di fronte a tale comunanza di vedute, rimane tuttavia il problema di delineare le modalità più consone, teoriche ed operative.

Peritandosi di fornire una prima plausibile soluzione, Roberta Bisi prosegue il proprio ragionamento illustrando come, proprio con riferimento ai mezzi di informazione, sia oltremodo «importante lo sviluppo e l'adozione di codici etici capaci di fornire un valido supporto per trattazioni corrette e appropriate del problema-vittima»⁴⁴. L'analisi criminologica dovrebbe spingersi ad un approfondimento di tali aspetti, nonché alle altre ipotesi di soluzione prospettabili per meglio affrontare il rapporto tra giornalismo e vittime. Sicuramente l'approccio vittimologico sarebbe in grado di dare un contributo importante al giornalismo investigativo e potrebbe inaugurare un nuovo modo (e un nuovo stile) di fare inchieste⁴⁵.

⁴³ R. Bisi, *Vittime, vittimologia e società*, cit., p. 104.

⁴⁴ R. Bisi, *Vittime, vittimologia e società*, cit., p. 105.

⁴⁵ Il giornalismo investigativo, dunque, potrebbe orientare le proprie inchieste non solo ponendo (maggiore) attenzione alla vittima come oggetto di indagine, ma anche facendo in modo di «dare voce» alle vittime (tenendo viva l'attenzione dell'opinione pubblica sul loro caso, ad esempio, evitando l'oblio e

Oltre ai *codici etici*, ovviamente, potrebbero essere sviluppati e proposti anche altri strumenti, quali, ad esempio: *a)* apposite *linee guida operative* per la trattazione delle inchieste con approccio vittimologico; *b)* un *osservatorio permanente*, multidisciplinare, sul giornalismo investigativo, che abbia il compito di analizzare le singole inchieste come «casi di studio» (con riferimento almeno a quelle che appaiono più significative, individuate *motu proprio* dall'osservatorio, nonché a quelle segnalate all'osservatorio dalla società civile, dal mondo professionale, dal mondo associativo e da quello scientifico ed, eventualmente, dalle istituzioni), mettendo in evidenza le *best practice* e segnalando gli aspetti critici, a memoria di

l'indifferenza, nonché stimolando le istituzioni e le reti sociali a fornire l'apporto di cui necessita), informandole e formandole (ad esempio per quanto attiene alla identificazione dei processi di vittimizzazione latenti o in atto, nonché alla illustrazione delle strategie di prevenzione e di difesa, anche con segnalazione delle reti sociali a cui rivolgersi per aiuti concreti), e così via, evitando la spettacolarizzazione del reo e della vittima, la violazione morbosa della riservatezza di quest'ultima, nonché l'informazione volta a suscitare prima e a soddisfare poi la «cultura del dolore» presso l'opinione pubblica (elementi, questi ultimi, che in verità sono rintracciabili più in altre forme di giornalismo che non in quello investigativo). Valga, a tal riguardo, il severo monito di chi ha rimarcato che «i mezzi di informazione, a volte, enfatizzano eccessivamente le fasi di un processo, la notizia di un arresto, mentre l'umiliazione, il dolore, lo smarrimento della vittima sono accantonati e relegati nel buio. In molti casi poi i mezzi di comunicazione di massa deformano la realtà del crimine, oppure indugiano eccessivamente su dettagli drammatici – o di forte impatto emotivo – mentre la situazione della vittima è dimenticata. Con poca discrezione, altre volte, i mass media rendono il privato un fatto pubblico, non rispettando in alcun modo il diritto alla riservatezza della vittima. Da qui la necessità di studi atti a determinare la reale attività dei media quando riportano notizie di fatti criminosi». Cfr. R. Bisi, *Vittime, vittimologia e società*, cit., pp. 104 e 105, la quale, come già ricordato, non trascuri di prospettare il passaggio dal piano dell'analisi a quello operativo, auspizzando lo sviluppo e l'adozione di

successive inchieste, e così via. L'osservatorio permanente potrebbe anche svolgere una funzione di supporto per i giornalisti, offrendo loro indicazioni ed informazioni in ordine alle reti sociali di supporto per le vittime, affinché possano essere eventualmente riversate nelle inchieste le informazioni utili che il giornalista ritenesse utile mettere in evidenza. L'osservatorio, altresì, potrebbe mettere a disposizione di chi svolge inchieste un *team* di professionisti e accademici qualificato, a cui potersi rivolgere per ottenere indicazioni anche operative sull'approccio vittimologico da dare al proprio lavoro; *c)* una antologia di inchieste con approccio vittimologico, che funga da stimolo per il settore; *d)* l'istituzione di un premio da assegnare per la migliore inchiesta giornalistica con approccio vittimologico.

Le iniziative da individuare in tale direzione potrebbero continuare. La classificazione proposta vale a porre le basi per un'analisi che sfoci in una dimensione operativa.

In senso opposto a quello dianzi delineato si colloca la *seconda categoria* di vittime in relazione all'attività giornalistica, che potremmo indicare come le «*vittime dell'attività giornalistica*», in senso stretto. L'espressione è polisemantica, ma qui si intende fare riferimento a coloro che subiscono processi di vittimizzazione ad opera di chi svolge l'attività giornalistica.

Non ci si riferisce, invece, a coloro che, nell'esercizio dell'attività giornalistica, vengono a subire processi di vittimizzazione in ragione dell'attività svolta, i quali ultimi trovano

codici etici che fungano da orientamento nella corretta e più appropriata trattazione del «problema-vittima».

collocazione nella terza categoria proposta in questa sede⁴⁶.

Il tema coinvolge lo studio degli effetti dannosi prodotti dall'attività giornalistica, i regimi di responsabilità – civile, penale, disciplinare – nello svolgimento dell'attività, i confini di illiceità della condotta, le modalità con cui, coscientemente o no, dolosamente o colposamente, si vengono a creare pregiudizi nei confronti di terzi, che sovente si traducono in danni risarcibili per le vittime e, al contempo, fonte di responsabilità per giornalisti, editori, direttori responsabili ed altre figure che eventualmente rientrano nella fattispecie di commissione dell'illecito.

Il tema tocca, ovviamente, anche quello delle esimenti, ossia delle cause di giustificazione che possono essere addotte al fine di escludere la configurabilità dell'illecito e la risarcibilità del danno, come avviene ove si invochi, entro i rigidi parametri fissati dalla giurisprudenza, l'esercizio del diritto di cronaca, anche per chi trascende il ruolo di mero cronista e indossa i panni dell'investigatore *reporter*, ossia del giornalista d'inchiesta.

In questa categoria vengono studiati i danni e i profili risarcitori, le ipotesi di responsabilità e i regimi sanzionatori o rimediale, nonché, più in generale, le tipologie e le caratteristiche degli illeciti perpetrati da chi svolge attività giornalistica, come ad esempio quelli relativi: *a*) alla diffamazione a mezzo stampa, su Internet e su altri mezzi di diffusione; *b*) all'uso strumentale di

⁴⁶ Entrambe le evidenziate categorie (ossia la seconda e la terza categoria della classificazione qui proposta) riguardano soggetti che possono essere considerati, in senso lato, «vittime dell'attività giornalistica». Ragioni di analisi impongono però di distinguere le due differenti tipologie di vittime, nell'ambito di un discorso più ampio, articolato nelle quattro categorie proposte in questa sede.

notizie, talvolta non verificate adeguatamente e talvolta costruite ad arte nei fatti o nelle modalità di esternazione al pubblico, per eliminare o “avvertire” avversari politici o istituzionali, giornalisti⁴⁷, magistrati⁴⁸, testimoni, etc.⁴⁹; *c*) alla

⁴⁷ Al riguardo si segnala l'offensiva subita dal direttore dell'Avvenire (Boffo) ad opera del quotidiano il Giornale nell'estate del 2009, in conseguenza delle esternazioni critiche dal primo mosse sulla vita privata di Silvio Berlusconi, allora Presidente del Consiglio. L'aggressione mediatica agli oppositori veniva successivamente indicato, nel linguaggio giornalistico, come «metodo Boffo».

⁴⁸ Cfr., con riferimento ai magistrati, la sentenza della Corte di Appello di Milano del 25 maggio 2012, con cui è stata rigettata l'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, che confermava la decisione assunta dal Consiglio dell'ordine regionale e, successivamente, nazionale, con cui era stato sanzionato con due mesi di sospensione dall'albo il giornalista responsabile per aver mandato in onda un servizio per «Mattino 5» (Canale 5) sul giudice Raimondo Mesiano all'indomani dall'emanazione della sentenza con cui lo stesso aveva condannato la Fininvest al pagamento di 750 milioni di euro alla CIR. Come riportato in sentenza, «Il “servizio” ritraeva il giudice Raimondo Mesiano, a sua insaputa, mentre usciva dalla sua abitazione, percorreva un tratto di via cittadina, attendeva il suo turno per entrare nel negozio del barbiere fumando una sigaretta all'esterno, mentre sedeva sulla poltrona del barbiere, mentre attraversava una strada ad un semaforo, mentre fumava un'altra sigaretta seduto in un parco pubblico». La sentenza, nel rigettare l'impugnazione, conferma quanto già statuito in sede disciplinare dal consiglio dell'ordine regionale, che aveva reso provvedimenti sanzionatori nei confronti del predetto giornalista (C.B.), «per essersi reso responsabile di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali anche violando il dovere di promuovere la fiducia fra stampa e lettori, in particolare mandando in onda su ‘Mattino 5’ del 15 ottobre 2009 un servizio filmato contenente immagini diffuse in violazione degli artt. 137 d.lgs. 196/2003 e 6 del Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, anche al fine di screditare la reputazione del protagonista del video e delegittimare agli occhi dell'opinione pubblica la sentenza che il soggetto ripreso, giudice del Tribunale di Milano, aveva in precedenza emanato e che aveva visto soccombere la società Fininvest, persona giuridica cui è riconducibile la rete televisiva per la quale C. B. lavora». Nella vicenda era previamente intervenuto anche il Garante per la protezione dei dati personali, che aveva avuto modo di rilevare l'illegittimità del trattamento dei dati, in quanto svolto al di fuori dei principi che regolano il corretto svolgimento dell'attività giornalistica e che

violazione della privacy e al trattamento illecito di dati personali; d) all'utilizzo illecito dell'immagine altrui; e) alla diffusione illecita di fonti riservate o coperte da segreto; e così via⁵⁰.

Nell'ambito di tale categoria, poi, potrebbero essere studiati anche: (i) i fenomeni di vittimizzazione «secondaria» prodotti dai mezzi di informazione; (ii) i processi di vittimizzazione «primaria» generati dall'attività giornalistica nei confronti di un soggetto che non aveva

impongono, quantomeno, che vi sia una corrispondenza tra i fatti narrati e l'interesse pubblico alla notizia. In particolare, il Garante, intervenuto a seguito di segnalazione dell'interessato, ha affermato che «la diffusione del filmato che ritrae il giudice Mesiano in alcuni momenti della sua vita quotidiana (mentre è dal barbiere e mentre fuma una sigaretta seduto su una panchina di un giardino pubblico) è eccedente rispetto a una legittima attività giornalistica. Il filmato stesso e i commenti che lo accompagnano si soffermano specificatamente su alcuni particolari comportamenti del giudice Mesiano o su talune scelte relative al suo abbigliamento che risultano prive di ogni connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico (art. 6 comma 2 del codice di deontologia: “La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”). Ad avviso dell'Ufficio, pertanto, la doglianza del segnalante appare meritevole di considerazione e di tutela».

⁴⁹ Il tutto viene dipinto anche da Giuseppe D'Avanzo nelle inchieste condotte per la Repubblica, ove parla espressamente di «macchina del fango», alludendo al fenomeno che si verifica allorché «il potere dominante che usa canali d'informazione impropri per fabbricare accuse contro i suoi avversari politici, diffondendole attraverso i suoi giornali e le sue televisioni. Qui nasce l'intuizione chiave, che guiderà gli ultimi anni di D'Avanzo, sul legame tra il potere, i mezzi d'informazione e le “notizie del diavolo”, raccolte per ricattare, minacciare o addirittura abbattere i nemici politici. Sull'informazione, dunque, come strumento diretto e braccio armato del potere (...).» E. Mauro, *La passione come metodo*, scritto introduttivo all'antologia di articoli-inchieste firmati da Giuseppe D'Avanzo per la Repubblica e raccolte ora, a cura di Attilio Bolzoni e Leopoldo Fabiani, nel volume G. D'Avanzo, *Inchiesta sul potere*, Gruppo editoriale L'Espresso, Roma, 2011, pp. IX e X.

⁵⁰ Per quanto concerne i profili della responsabilità in sede civile cfr. S. Sica, V. D'Antonio, “La responsabilità civile del giornalista”, in P. Stanzone, S.

precedentemente subito alcun altro processo di vittimizzazione⁵¹.

Si tratta di situazioni in cui un soggetto subisce processi di vittimizzazione a causa dell'attività giornalistica. Talvolta, come avviene ove la vittima di reati si relaziona con le istituzioni, possono verificarsi singolari ipotesi di «vittimizzazione secondaria», ove la vittima di un reato subito da soggetti terzi, estranei all'attività giornalistica, finisce per ricevere ulteriori danni, secondari o comunque aggiuntivi, dall'attenzione mediatica e dal trattamento giornalistico riservatole in reazione al reato dalla medesima subito, com'è avvenuto ad esempio nel caso della vittima di truffa, che ha depresso nel noto processo a carico di Vanna Marchi ed altri, riferendo particolari in ordine a come era stata indotta a pagare somme rilevanti, dell'ordine di seicento mila euro, sulla base della prospettazione dell'esistenza di un malocchio, a cui la medesima aveva creduto. L'intera deposizione era stata registrata e mandata in onda nell'ambito della trasmissione «Un giorno in Pretura», ma, nonostante la vittima avesse negato il consenso alla divulgazione della propria immagine, la medesima è apparsa in televisione nel momento in cui veniva ascoltata dall'autorità giudiziaria, con modalità che la rendevano perfettamente riconoscibile: le riprese televisive rendevano ben

Sica (a cura di), *Professioni e responsabilità civile*, Zanichelli, Bologna, 2006, pp. 811 e ss.

⁵¹ Si pensi, ad esempio, al caso di notizie non veritiere diffuse nei servizi giornalistici a danno di soggetti determinati, oppure al caso, che ha fatto molto discutere, relativo all'uso di campioni biologici di deputati e senatori prelevati con lo stratagemma di tamponare il sudore in occasione di una videointervista televisiva, ma poi fatti analizzare per verificare quanti, tra i parlamentari intervistati in prossimità del Parlamento, avessero tracce di sostanze stupefacenti. Il caso è stato affrontato dalla Suprema Corte di Cassazione, Sez. II Penale, sent. n. 23086/2008.

visibile il volto della vittima, che non veniva mascherato né filtrato; il nome della vittima, chiamata a deporre, era stato pronunciato dall'autorità giudiziaria e non era stato omesso in sede di montaggio e, per di più, era stato appositamente riportato per iscritto in sovrimpressione.

La divulgazione dell'immagine della vittima senza il suo consenso, unitamente al racconto che la stessa ha fatto sul proprio vissuto personale, consegnato agli attori del processo ma poi, tramite l'attività giornalistica, divulgato alla collettività, hanno esposto la vittima a un clima di derisione e di scherno presso il piccolo paese in cui la medesima risiedeva, con conseguenti gravi pregiudizi non patrimoniali, riconosciuti in sede civile dal Tribunale di Varese con sentenza n. 982 del 5-10 luglio 2010. In tale sentenza è stato ben messo in rilievo che «la riservatezza della parte lesa dal reato è preminente rispetto finanche all'interesse pubblico della notizia, posto che la vittima ha già subito le conseguenze dannose del crimine e non deve subire ulteriori sfregi alla propria persona quale effetto indiretto che conseguirebbe ad una indiscriminata liberalizzazione delle attività giornalistiche e di cronaca».

La sentenza in questione parla dunque di un danno «secondario» che la vittima subisce in conseguenza dell'attività giornalistica, a causa delle particolari modalità con cui è avvenuta l'esposizione mediatica non voluta, nell'ambito della quale i fatti giudiziari potevano essere riferiti ed analizzati anche senza disvelare l'identità della vittima. Al riguardo, come statuito sempre nella sentenza citata, «Devesi ricordare, comunque, che la “notizia”, nell'ambito del “processo Vanna

Marchi” non era integrata dai “testi”, i quali potevano benissimo restare del tutto anonimi: era la metodologia criminosa adottata, la particolare notorietà degli imputati, il tema delle cd. truffe televisive. Per perseguire con il massimo risultato la finalità di cronaca, nome ed identità delle parti lese potevano essere benissimo omessi (...)». Il Tribunale di Varese, nella statuizione *de qua*, non manca di evidenziare il danno secondario subito dalla vittima, ben ravvisabile anche dagli atti di causa del giudizio civile con cui la vittima rivendicava la tutela risarcitoria nei confronti dell'emittente televisiva. Nella sentenza veniva notato, ai danni della vittima, «(...) un generale clima di derisione e scherno, amplificato dall'essersi consumato un fatto così grande in un paese così piccolo. È emblematico il fatto che durante la testimonianza, un deponente si sia addirittura messo a ridere ricordando i fatti. A L. [il paese di residenza della vittima e del testimone che aveva riferito di aver riconosciuto la vittima nella deposizione diffusa dalla puntata di “Un giorno in Pretura” sul processo a carico di Vanna Marchi ed altri, *n.d.a.*] “tutti sapevano” di quei fatti particolarmente “sensibili”, “delicati”, quali la salute della figlia, l'incidente del figlio, il “malocchio”. Ed, invero, il fatto stesso di avere versato centinaia di milioni di vecchie lire a Vanna Marchi costituiva motivo per apparire patologicamente ingenui, sciocchi, preda facile delle “vili millanterie”, cui abboccano i “creduloni” (come scrive la Dottrina descrivendo il reato di Truffa che, per sua natura, espone la vittima allo scherno altrui, trattandosi di reato che presuppone una inconsapevole collaborazione con il reo)».

La citata sentenza fa proprio l'approccio vittimologico, richiedendo che di esso l'attività

giornalistica ne tenga conto e lo recepisca, in nome della tutela dei diritti fondamentali e della dignità che sempre vanno accordati, in maniera preminente, alla vittima.

Significativa è la restante parte della sentenza citata, ove le istanze di salvaguardia della vittima da ulteriori processi di vittimizzazione rispetto a quelli già subiti in ragione dei fatti criminosi che l'anno vista coinvolta emergono con grande chiarezza, là dove il giudicante ha ulteriormente rimarcato che «nel particolare processo a carico di Vanna Marchi, l'intera attenzione del “pubblico” era concentrata sulla identità e sulla notorietà degli imputati, avendo interesse pubblico la notizia circa ciò che i rei “avevano fatto”, “come lo avevano fatto”, “se per averlo fatto venivano condannati”. Era totalmente priva di interesse la notizia: “a danno di chi lo avessero fatto”, essendo sufficiente un generale profilo identificativo (donne anziane)».

Sulla scorta di tale ragionamento, richiamando altri precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità, il Tribunale di Varese individua le responsabilità dell'illecito a carico della RAI per le modalità con cui è stata diffusa televisivamente la cronaca giudiziaria ai danni della vittima di reato, che già aveva negato in maniera esplicita il consenso alla diffusione delle proprie immagini. Così, nella citata pronuncia, si conclude che «All'esito dei rilievi sin qui svolti, questo giudice reputa di dover condividere la giurisprudenza della Corte di Appello di Milano, già intervenuta proprio quanto alla responsabilità della RAI per la trasmissione qui sottoposta a giudizio. Secondo la Corte milanese, la divulgazione, mediante un programma televisivo avente ad oggetto un dibattimento penale (nella specie “Un giorno in pretura”), di fatti relativi alla vita privata di un

testimone che si sia opposto espressamente alle riprese, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, e quindi fatto illecito, quando, in relazione all'oggetto del processo e ai soggetti coinvolti, non sussista un interesse pubblico alla conoscenza nei dettagli delle relative vicende e quindi un legittimo esercizio del diritto di cronaca (Corte App. Milano, 14 marzo 1995 in *Danno e Resp.*, 1996, 5, 629). Dove, quindi, come nel caso di specie, ci sia stato “dissenso espresso della parte interessata”, è vietata la divulgazione delle immagini del testimone (così la già citata sentenza, Cass. civ., Sez. I, 25 giugno 2002, n. 92499)».

Tali principi, nel caso di specie, muovono proprio dalle considerazioni sul particolare ruolo della vittima, che ormai l'ordinamento italiano, soprattutto in forza delle istanze provenienti dal diritto comunitario, sta valorizzando. La sentenza di cui si sta discutendo fa perno, nelle proprie motivazioni, su considerazioni giuridico-vittimologiche, rimarcando che «Le conclusioni qui rassegnate si impongono valorizzando la situazione di vulnerabilità che caratterizza le vittime del reato, oggetto di precipua tutela anche a livello comunitario. Al riguardo, è sufficiente richiamare la Racc. del Consiglio d'Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003 (Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali) oppure la decisione quadro 2001/220/GAI adottata dal Consiglio d'Europa in data 15 marzo 2001, e relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale. La decisione, all'ottavo considerando, avvisa che “è necessario ravvicinare le norme e le prassi relative alla posizione e ai principali diritti della vittima, con particolare attenzione al diritto a un trattamento

della vittima che ne salvaguardi la dignità”. In tal senso, l’art. 2 co. 1 prevede che “ciascuno Stato membro si adopererà affinché alla vittima sia garantito un trattamento debitamente rispettoso della sua dignità personale durante il procedimento e ne riconosce i diritti e gli interessi giuridicamente protetti con particolare riferimento al procedimento penale” (...)).

Le argomentazioni hanno un incedere estremamente interessante.

Con un capovolgimento di quanto avviene nei fenomeni di vittimizzazione secondaria normalmente presi in esame dalla letteratura, ove ci si sofferma sul danno prodotto dalle istituzioni, qui siamo invece di fronte ad un intervento delle istituzioni volto a restituire dignità a chi, dopo aver subito un danno primario dal reato già subito, si trova ora esposto ad un processo di vittimizzazione secondaria non istituzionale, proveniente dall’attività giornalistica.

La richiamata sentenza arricchisce le proprie motivazioni osservando che «La “dignità della vittima” nel processo penale costituisce, dunque, un momento talmente delicato da generare una sorta di “ispessimento” della tutela ordinaria, cosicché il guscio che protegge il diritto viene ad essere avvolto da una coltre più solida. Si tratta, dunque, di una particolare forma della tutela del diritto alla riservatezza, vale a dire il diritto a non vedere appresi e diffusi dati e notizie relativi alla propria sfera privata. La situazione giuridica soggettiva qui ricordata trova sicura collocazione nell’art. 2 della *Charta Chartarum* e nell’art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Al riguardo, la Corte Europea, in più occasioni (come segnala la Dottrina) ha riconosciuto che “*il existe donc une zone d’interaction entre l’individu*

et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée” e ha concepito tale “*zone d’interaction*” come un ambito non dalle dimensioni standardizzate, ma a “geometria variabile”, in relazione alle caratteristiche ed al ruolo del ricorrente. Ebbene, proprio quanto allo specifico caso della parte lesa in un processo, la Corte ha ben delimitato i diritti (legittimi) della stampa chiamata al ruolo criticamente attivo di “cane da guardia della giustizia”, affermando che la tutela della dignità della persona, coinvolta nel processo penale quale vittima, è interesse preminente finanche rispetto alla pubblicità della notizia».

Le esigenze della vittima vanno temperate con quelle relative all’esercizio del diritto di cronaca, anch’esso costituzionalmente garantito, affinché possano essere salvaguardate entrambe, in un punto di equilibrio che la giurisprudenza ha sapientemente colto. Così, la citata sentenza non trascura neanche tali aspetti, evidenziando che l’«interpretazione *more comunitario* risulta anche costituzionalmente orientata, se non altro guardando anche ai diversi interventi del Garante per la riservatezza, emessi in argomento (da ultimo, provvedimento del 2 aprile 2009). Alla fattispecie si applica, infatti, la disciplina contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”) e, segnatamente, gli artt. 136 e 137, comma 3, nonché il codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (allegato A1 al Codice). In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell’“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di

interesse pubblico” (art. 137, comma 3, del Codice). Come il Garante ha più volte affermato, detto limite deve essere interpretato con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. provvedimento del 13 ottobre 2008, doc. *web* n. 1563958, documento del 6 maggio 2004 *Privacy e giornalismo*)».

L’analisi della giurisprudenza e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali appaiono significativi per indagare, in una ricerca sul campo basata su metodi qualitativi, sia le caratteristiche dei processi di vittimizzazione afferenti a questa seconda categoria che si è indicata, sia le *linee guida* che, nei diversi contesti, possono essere seguite nell’attività giornalistica per evitare effetti vittimizzanti a carico delle vittime e le conseguenti responsabilità a carico di chi realizza, produce o diffonde i servizi giornalistici contestati.

Una *terza categoria* di vittime, nella classificazione che stiamo conducendo, riguarda coloro che hanno subito processi di vittimizzazione in ragione dell’attività giornalistica espletata e che possiamo indicare come «*giornalisti-vittime*». Anche in questo caso, come per la categoria precedente, siamo di fronte a «*vittime dell’attività giornalistica*», ma in senso lato, con un’accezione opposta rispetto a quella, più restrittiva, poc’anzi vagliata con riguardo a coloro che hanno subito processi di vittimizzazione ad opera di chi svolge attività giornalistica.

Le ipotesi di vittimizzazione, in questa terza categoria, possono essere ricondotte, almeno in parte, alla c.d. «vittima latente» per ragioni

connesse allo svolgimento della professione⁵². Nel caso di chi esercita l’attività giornalistica, il processo di vittimizzazione a cui si va incontro è direttamente proporzionale all’assunzione del rischio nello svolgimento dell’attività. Si pensi agli inviati di guerra, nonché ai giornalisti che investigano su casi di mafia.

Qui gli studi criminologici e vittimologici dovrebbero essere orientati ad analizzare i processi di vittimizzazione, al fine di individuare le strategie volte a contenere l’esposizione al rischio che la professione inevitabilmente comporta e ridurre, per quanto possibile, i rischi di vittimizzazione.

Occorre delineare gli strumenti e le strategie che possono essere messe in moto, dai giornalisti, dalle testate giornalistiche, dalle redazioni, dagli editori, dalle istituzioni, dalle agenzie di controllo sociale, per ridurre i rischi, auspicabilmente mediante un sistema a rete, che funga per un verso da rete sociale di protezione e, per altro verso, tenda a distribuire le informazioni facendo in modo che il giornalista-investigativo non sia solo nello svolgimento delle indagini e nella stesura

⁵² Sulla «vittima latente» cfr., ancora una volta, quanto ricordato da A. Balloni, *Criminologia in prospettiva*, cit., pp. 240 e 241, il quale evidenzia come una vittima possa essere definita «*latente*» (secondo la classificazione di Von Hentig ripresa anche da H. Ellenberger ed altri), «(...) in relazione al fatto che si ritiene esistano persone che esercitano un’attrazione tutta particolare sul criminale, facilitandone l’azione (...)». Alcuni tipi di professioni facilitano il ruolo di vittima: il commerciante di preziosi ed il portavalori, ad esempio. In alcuni casi anche i medici corrono rischi d’essere vittima di malati immaginari e soprattutto di paranoici con idee di persecuzione e di danno (...)». Tra le altre categorie di soggetti predisposti ad essere vittime latenti, l’A. riporta i soggetti deboli, come gli anziani, che divengono vittime ideali per i reati di truffa o di borseggio, nonché i malati di mente, spesso vittima di circonvenzione, gli alcolisti, spesso derubati o maltrattati, gli stranieri, gli emigrati e gli appartenenti a gruppi etnici o religiosi di minoranza, predisposti al

dell'articolo o del servizio: il *team* nella conduzione delle indagini e nella esposizione del lavoro di inchiesta diviene fondamentale per distribuire le informazioni ottenute e le responsabilità in ordine a ciò che si è appreso o si è divulgato. Più è nutrito il *team*, meno rischi probabilmente si corrono. Bisognerebbe evitare che il giornalista, vittima latente, sia lasciato solo nella conduzione del proprio lavoro e nell'assunzione dei rischi che il lavoro comporta. Le strategie di contenimento del rischio, tra l'altro in sintonia con una maggior efficacia dell'attività investigativa, reclamerebbe che le investigazioni giornalistiche vengano svolte sempre in *team*. Tra l'altro ciò evita che il patrimonio di conoscenze accumulate nelle investigazioni si perda con l'uccisione del giornalista-reporter. Ove questi lavorasse in *team* connotato da una forte condivisione del lavoro e da una fungibilità di ruoli, non avrebbe senso, da parte dell'autore del reato, colpire il singolo giornalista reporter, poiché le responsabilità, i ruoli, le conoscenze acquisite nell'indagine giornalistica, i rapporti con le fonti, con il territorio e con le istituzioni rimarrebbero patrimonio dell'intero *team*⁵³.

Inoltre, lo studio dei processi di vittimizzazione da parte dei giornalisti, soprattutto con riferimento a quelli che hanno perso la vita per aver investigato sulla criminalità organizzata e sulle mafie, può contribuire a preservare la memoria, ad

ruolo di vittima in conseguenza del pregiudizio razziale o culturale.

⁵³ In tal senso appare significativa la lettura dell'esperienza di Giancarlo Siani, giornalista pubblicista ventiseienne, cronista de «il Mattino», deceduto a seguito di un agguato camorristico per alcuni articoli che aveva pubblicato, nel quale metteva in risalto i rapporti tra clan, alla luce di rivelazioni che gli erano state fatte da fonti appartenenti alle forze dell'ordine. Sul caso di Giancarlo Siani si veda,

esaltarne le gesta eroiche e a farne icone per la lotta alla criminalità, com'è avvenuto ad esempio, per altra categoria professionale, con i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. E proprio di eroi si parla con riferimento a Peppino Impastato, Giuseppe Fava, Giuseppe Alfano, Giancarlo Siani, e a diversi altri, che ancora oggi testimoniano, ai loro colleghi e all'intera società civile, il senso profondo dell'impegno professionale quotidiano contro la criminalità.

Pregevoli sono, in questa direzione, gli sforzi che comunque da più parti si sono avviati per tenere alta la memoria dei giornalisti-vittime, che hanno eroicamente incontrato la morte nell'esercizio del proprio lavoro.

In particolare si segnala l'esperienza americana de «*The Journalists Memorial*», presso il «*Newseum*» di Washington⁵⁴, che ora, grazie alla collaborazione con YouTube, la società che gestisce l'omonimo e celebre portale di *videosharing*, ha lanciato un canale interattivo, liberamente consultabile *on-line*, per raccontare «le gesta di migliaia di reporter internazionali che “hanno perso la loro vita sul campo per cercare la verità” (...)»⁵⁵.

segnatamente, il sito www.giancarlosiani.it (consultato da ultimo in data 23 luglio 2012).

⁵⁴ Sulla pagina Internet de «*The Freedom Forum Journalists Memorial*», raggiungibile all'URL <http://www.newseum.org/scripts/Journalist/main.htm> (consultato da ultimo in data 23 luglio 2012) viene precisato che «*The Journalists Memorial, located in the Newseum in Washington, D.C., pays tribute to reporters, photographers and broadcasters who have died reporting the news. The names of 2,156 individuals from around the world are etched on the glass panels of the soaring, two-story structure. The memorial is rededicated each year to add the names of journalists who lost their lives on the job in the preceding year. Adjoining the memorial are photographs of hundreds of those journalists, and electronic kiosks containing data on every honoree*».

⁵⁵ F. Tortora, «Su YouTube un canale per ricordare i giornalisti uccisi», in *Corriere.it*, 21 maggio 2011,

Con riferimento ai giornalisti-vittime di nazionalità italiana s'è ricordato che «Naturalmente nel canale di Youtube non mancheranno le testimonianze dei giornalisti italiani morti sul campo. Nel *Freedom Forum Journalists Memorial* sono già celebrate diverse vittime del nostro Paese, tra cui alcuni reporter uccisi dalla mafia come Cosimo Cristina (giornalista dell'*Ora* di Palermo, prima vittima di mafia, assassinato a Termini Imerese nel 1960 a soli 25 anni), Mauro de Mauro (ucciso a Palermo nel 1970), Peppino Impastato (ucciso a Cinisi nel 1978), Mario Francese (assassinato a Palermo nel 1979), Giuseppe Fava (ucciso a Catania 1984), Mauro Rostagno (assassinato a Valderice nel 1988) e Giuseppe Alfano (trovato morto a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1993), le vittime del terrorismo delle Brigate rosse Walter Tobagi (1980) e Carlo Casalegno (1977) e i giornalisti italiani morti all'estero tra cui la corrispondente del *Corriere della Sera* Maria Grazia Cutuli (uccisa dai talebani vicino a Kabul in Afghanistan nel novembre del 2001), il fotoreporter Ascanio Raffaele Ciriello (assassinato a Ramallah nel 2002) e la giornalista di Rai 3 Ilaria Alpi (uccisa in Somalia, 1994)»⁵⁶.

Altri processi di vittimizzazione, meno cruenti ma non per questo trascurabili, riguardano invece le problematiche relative al posto di lavoro, ove il giornalista «scomodo» o «dissidente», non allineato alle indicazioni non legittime di politici o di direttori di testata, venga a subire pregiudizi di carriera o vessazioni nello svolgimento della

propria attività da parte di chi gli è gerarchicamente sovraordinato o da altri colleghi, anche estranei al proprio specifico ambiente di lavoro⁵⁷.

⁵⁷ A parte il già richiamato «caso Boffo», con riferimento alle provocate dimissioni del direttore dell'Avvenire a seguito di commenti critici sullo stile di conduzione della vita privata e “sentimentale” dell'allora Presidente del Consiglio, si ricordano anche le vicende che hanno interessato, ad esempio, la giornalista Tiziana Ferrario, nota conduttrice del TG1, la quale si è vista accogliere dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, il ricorso d'urgenza contro la Rai per l'illegittima rimozione dalle mansioni di conduttrice del TG1 di prima serata e di inviata speciale per grandi eventi, che la giornalista aveva ricondotto alla mancata adesione alla linea editoriale, improntata al sostegno del Presidente del Consiglio in carica, imposta dall'allora direttore del TG1 Augusto Minzolini. Nella pronuncia di accoglimento del ricorso si rinvergono le doglianze della giornalista, la quale «lamentava che a far data dal luglio 2009 era stata emarginata dalla redazione esteri -in seno alla quale non aveva più svolto alcuna attività, salva la realizzazione di pochi servizi in sostituzione del corrispondente da Beirut e questo peraltro su mera richiesta del responsabile dei corrispondenti all'estero-, che poi dal marzo 2010 era stata privata anche dell'incarico di conduzione e che infine nel giugno 2010 aveva visto perfino soppresso il *blog* da lei stessa curato, restando in pratica del tutto inattiva; contestualizzava il denunciato comportamento datoriale nel quadro delle nomine dei nuovi CDA e direttore generale della Rai nonché del nuovo direttore del TG1 – tutte intervenute tra il 25.3.2009 e il 20.5.2009 e delle quali ne segnalava la riferibilità al Governo e ai partiti della maggioranza – e della manifestata critica, da parte sua e di altri colleghi della redazione, all'impronta accesa sostenitrice del Presidente del Consiglio impressa alla linea editoriale della testata da parte del direttore del TG1; precisava che tale critica era stata posta in essere sia con l'adesione alle proteste sollevate in tal senso dal Comitato di redazione sia con la mancata sottoscrizione di un documento di censura al Comitato di redazione, fatto circolare nella redazione dal direttore del TG1 in data 4.3.2010; sosteneva che il prospettato inadempimento datoriale si connotava anche di discriminatorietà, come era dato inferirsi sia dalla contiguità temporale tra la mancata sottoscrizione da parte sua del documento 4.3.2010, su descritto, sia per l'analogia della propria situazione lavorativa con quella in cui versavano altri colleghi non firmatari sia ancora per gli evidenti vantaggi ottenuti da coloro che, tra i colleghi, avevano di contro appoggiato il documento» (Trib. Roma, Sez. Lav., ord. 17.12.2010). Nelle motivazioni il giudice confermava le censure sollevate dalla ricorrente. In un passaggio dell'ordinanza si trova anche precisato, a conferma delle ragioni della

articolo disponibile su Internet all'URL http://www.corriere.it/cronache/11_maggio_21/youtub-e-canale-giornalisti-tortora_0b650a72-83b2-11e0-8dd4-79550cb0ed2e.shtml (consultato da ultimo in data 23 luglio 2012).

⁵⁶ F. Tortora, *op. cit.*

La *quarta ed ultima categoria* riguarda la «*società-vittima*», nell'ambito di processi di vittimizzazione che colpiscono non singoli soggetti, ma un'intera collettività. Il fenomeno può essere ricondotto a quello delle vittime «collettive»⁵⁸. Il processo di vittimizzazione, però, non connota un gruppo specifico di soggetti che ha tratti distintivi e differenziali rispetto ad una comunità più grande nel quale il gruppo è inserito, ma tende a coincidere con una determinata comunità, interamente percepita, che ha il suo tratto distintivo, solitamente (ma non necessariamente) nella capacità di esprimere un consenso elettorale, nelle tornate elettorali politiche o amministrative, ovvero referendarie. Il processo di vittimizzazione, cioè, riguarda la società nel suo insieme, quale espressione di un popolo che ha basato le regole del proprio funzionamento su principi democratici.

Il danno è dunque prevalentemente un *danno sociale*, che si registra ove, per le ragioni più diverse (ma tutte solitamente accomunate dalla contrapposizione con i poteri e gli interessi che il giornalismo d'inchiesta solitamente urta nel corso dell'indagine), si tenta di imbavagliare l'attività giornalistica e la sua funzione di *watch dog* e, con essa, il grado di democraticità di un Paese.

giornalista, che, alla luce di un contesto più articolato su cui la pronuncia si sofferma dettagliatamente, «assume poi indiretto, ma significativo rilievo il documento dell'Agicom 21/10/10 di diffida al TG1 per il forte squilibrio informativo a favore del Governo e della maggioranza, prodotto dalla ricorrente in udienza».

⁵⁸ Sulle vittime «collettive» si rimanda, *amplius*, a T. Bandini, U. Gatti, et al., *op. cit.*, pp. 575 e ss., ove viene riportata anche la definizione di Joutsen, elaborata nel 1987, per il quale il fenomeno in questione concernerebbe «la vittimizzazione di gruppi di raggruppamenti di individui uniti da speciali legami, interessi, fattori o circostanze che li rendono bersaglio o oggetto di vittimizzazione», come nel caso di

La società, in tale contesto, rimane vittimizzata, perché colpita nella capacità di discernere i processi di vittimizzazione che la affliggono e di reagire. Si pensi, ad esempio, ai fenomeni corruttivi che coinvolgono politici: ove il giornalismo risultasse imbavagliato (e quello parlante addirittura addomesticato) la società non sarebbe in grado di percepire adeguatamente l'inaffidabilità del politico corrotto, non eserciterebbe contro di lui la reazione sociale e continuerebbe a fornirgli, collettivamente, quel consenso elettorale che, almeno formalmente, pare legittimarli ad operare; ma, così facendo, opera proprio ai danni di quella collettività che, ignara o intorpidita, rinnova consensi elettorali fondati sulla disinformazione.

Colpire il giornalismo, in particolare (ma non solo) quello investigativo, significa colpire anche la società, condurla verso sicuri processi di vittimizzazione, sterilizzarne gli anticorpi e le capacità di reazione, vanificarne la sovranità⁵⁹.

Con il giornalismo d'inchiesta i cittadini ricevono informazioni scovate, apprendono verità prima celate, apprendono dati, fatti, circostanze con cui possono esprimere il proprio consenso informato ed esercitare le proprie capacità di scelta, che è spesso lo strumento principale di salvaguardia di beni primari, non solo in ambito politico, economico e istituzionale, ma anche in quello afferente alla salute.

genocidio, crimini contro l'umanità, discriminazioni razziali, etc.

⁵⁹ Ciò accade spesso anche in quei Paesi in cui, per la presenza di regimi totalitari, la libertà dell'informazione è assente o gravemente compromessa, nonché in quegli altri Paesi che vivono quotidianamente il perenne e non risolto conflitto sostanziale di interessi tra chi dispone dei mezzi di informazione e chi governa o aspira a governare.

La funzione democratica del giornalismo d'inchiesta a tutela dei beni primari del cittadino, con particolare riferimento proprio al bene della salute, è stata sottolineata in sede giurisprudenziale con una pregevole sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III Civile, resa in data 9 luglio 2010 e recante n. 16236, su cui ci si soffermerà più a lungo nel successivo paragrafo.

In questa sede, anticipando parzialmente il ragionamento conclusivo, giova ricordare come la Corte, dopo aver declamato la nobiltà del giornalismo investigativo rispetto ad altre forme di giornalismo, ne abbia riconosciuto espressamente la funzione di salvaguardia della democraticità di un Paese e di tutela della collettività di fronte a beni primari che possono essere compromessi in difetto di adeguate informazioni.

La fattispecie su cui s'è pronunciata è particolarmente significativa.

Due cronisti ed un articolista a seguito di un'inchiesta volta a verificare le modalità con cui venivano effettuate le analisi cliniche dei laboratori, pubblicavano, sul quotidiano «Il Tempo», tre distinti articoli. Nell'ambito dell'inchiesta, i cronisti avevano versato del thè nei contenitori sterili per le urine, per poi farli sottoporre ad analisi presso diversi laboratori al fine di verificare l'attendibilità dei risultati, omettendo però di rivelare la reale natura del liquido da esaminare. Proprio con l'intento di verificare il corretto operato dei laboratori di analisi, i giornalisti omettevano di dichiarare che si trattasse di urina.

Gli stessi ottenevano, presso un laboratorio romano, referti dai quali non emergeva in maniera

inequivoca come il laboratorio avesse ricondotto all'urina (liquido di natura organica) e non al thè (di natura vegetale) la sostanza esaminata.

Venivano conseguentemente pubblicati, sul quotidiano, i risultati dell'inchiesta giornalistica e il gravissimo errore riscontrato. Dall'inchiesta si palesava la totale inaffidabilità delle analisi condotte presso il predetto laboratorio, il cui modo di operare è suscettibile di produrre gravissimi rischi per la salute di tutti i cittadini che fanno ricorso ai servizi ivi offerti.

La società di gestione del laboratorio di analisi cliniche criticata nell'inchiesta adiva in sede civile, innanzi al Tribunale di Roma, la società editrice e il direttore del quotidiano, nonché i tre giornalisti autori degli articoli, deducendo il carattere diffamatorio degli stessi sia sotto il profilo dell'asserita falsità delle notizie, sia per il tono dell'articolo, lamentando in particolare che erroneamente il laboratorio di analisi è stato indicato ad esempio di malasania, dato che i campioni da analizzare erano stati dolosamente ed artatamente presentati come urina, ingenerando in maniera decettiva, con ciò, l'errore da parte del laboratorio di analisi. In primo grado veniva riconosciuto il carattere diffamatorio di uno solo degli articoli contestati, con conseguente condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, liquidati in euro 51.000,00, oltre euro 10.000,00 a titolo di riparazione pecuniaria *ex art. 12 legge sulla stampa*, con pubblicazione della sentenza su alcuni giornali. La lite approdava in secondo grado, all'esito del quale la sentenza veniva riformata con il rigetto della domanda, essendo stato negato il carattere diffamatorio degli articoli in questione, riscontrando la veridicità dei fatti narrati, la correttezza dei mezzi adoperati per

l'accertamento, l'interesse pubblico alla notizia. La decisione teneva conto, in particolare, dell'oggetto dell'inchiesta, non condividendo «l'assunto dell'appellante secondo il quale i giornalisti avrebbero fraudolentemente predisposto una trappola, al solo fine di fare un scoop giornalistico. Appare infatti evidente che l'intento era esclusivamente quello di verificare il grado di attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio, che certamente risulta gravemente compromessa quando il thè, sostanza di natura vegetale, viene confusa con l'urina, sostanza di natura organica umana» (Cass. Civ. sent. n. 16236/2010, cit.).

Anche la pronuncia di appello veniva fatta oggetto di impugnazione. La Corte di Cassazione, tuttavia, rigettava il ricorso con sentenza della n. 16236/2010, che, per le motivazioni ivi addotte, assume un ruolo di primaria importanza per il giornalismo investigativo o d'inchiesta.

Si percepisce con chiara evidenza, in tale fattispecie, come l'inchiesta giornalistica possa consentire ai cittadini di tutelare i propri beni primari, in questo caso la salute, attraverso comportamenti adeguati, conseguenti alla presa di coscienza dei problemi che l'informazione disvelata fa emergere a beneficio della collettività. L'incidenza dell'informazione disvelata, ove concerne fatti politici, è più direttamente correlata a quell'esercizio della sovranità che la nostra carta costituzionale attribuisce direttamente al popolo, che la esercita nei limiti e nei modi indicati nella costituzione medesima. Senza l'informazione corretta e rivelatrice del giornalismo d'inchiesta, la società ne soffrirebbe, perché perderebbe la capacità di orientare consapevolmente i propri comportamenti politici, come l'organizzazione di

dibattiti e forma di protesta, ma anche la presentazione di denunce e l'espressione del voto nelle diverse tornate elettorali⁶⁰.

Il bavaglio al giornalismo e la vittimizzazione della collettività, nel senso che s'è poc'anzi detto, possono essere imposti con strade differenti. Una di queste è la via legislativa, con provvedimenti volti a comprimere la pubblicabilità di atti e documenti di rilevante interesse pubblico, anche per sunto o per estratto, come nel caso delle intercettazioni, ovvero quella di eliminare (o regolamentare all'esasperazione e di fatto scoraggiare) il dibattito nei *talk show* televisivi, proprio nel momento in cui il confronto politico, in vista di prossime elezioni, diviene necessario per formare un consenso elettorale informato e democraticamente formato sulla base di un'informazione pluralista, nel contraddittorio reale di opposti candidati.

Altre volte si cerca di percorrere altre strade, ugualmente pericolose per la democrazia di un Paese, che portano alla chiusura di programmi

⁶⁰ Cfr. quanto riassunto con grande efficacia da G. D'Avanzo, *Rai, così agiva la Struttura Delta*, articolo del 7 luglio 2011 ripubblicato nell'antologia G. D'Avanzo, *Inchieste sul potere*, cit., p. 263, ove si afferma che «I documenti sonori che le inchieste di *Repubblica* / *L'Espresso* vanno pubblicando nella sezione dedicata del sito dimostrano qualche fatto ostinatissimo. In Rai, nel sistema pubblico televisivo, è stata all'opera - e nessuno può escludere che ancora lo sia (...) - un sodalizio che (...) ha manipolato l'informazione (...). È questo *inganno* lo scandalo, perché - con un'informazione che nasconde i fatti, li manipola e li confonde, li omette o addirittura li sopprime - la libertà d'opinione viene umiliata, la possibilità del cittadini di formarsi in autonomia una convinzione sullo "stato delle cose" diventa una burla». I materiali dell'inchiesta citati da Giuseppe D'Avanzo sono attualmente a disposizione su sul sito Internet delle inchieste di la Repubblica e L'Espresso (intitolato «*RE - Le inchieste*»), all'URL http://inchieste.repubblica.it/it/repubblica/rep-it/2011/06/29/news/la_struttura_delta_in_rai-17637869/ (consultato da ultimo in data 23 luglio 2012).

televisivi invisibili alle forze di governo o all'allontanamento di conduttori non amici, come più volte già avvenuto.

Ancora, in ambito contrattuale un altro strumento di controllo sui giornalisti «scomodi» è quello di privarli della tutela legale, lasciandoli soli di fronte all'instaurazione di liti molteplici, che hanno costi ingenti e, comunque, creano pressione. È questo un tema molto caro a Milena Gabanelli, giornalista conduttrice del noto programma di inchieste «Report», in onda su Rai Tre, la quale, nel 2007, in una prefazione ad un volume contenente una raccolta di inchieste sulla politica, ebbe modo di rimarcare come, in dieci anni dalla nascita della trasmissione, «abbiamo accumulato 150 inchieste, collezionato molte cause, alcune archiviate, alcune vinte, altre ritirate dal querelante, nessuna persa. L'ultima mi è stata notificata ieri. Avete mai provato ad avere una causa pendente sulla testa? Probabilmente molti di voi sì, visto che nei tribunali giacciono oltre 20 milioni di cause. Richiedono molto tempo, si spendono soldi e si passano notti in bianco. Bene, sul mio groppone ce ne sono 22. Nella maggior parte dei casi si tratta di cause civili con richieste di risarcimento danni da far impallidire un albino. Nella classifica al primo posto si colloca (...) una richiesta per 137 milioni di euro (...). La tendenza è questa: chiedere danni. Può un Paese garantire la libertà d'informazione se ogni volta che un giornalista apre bocca gli viene scatenata contro una caterva di avvocati? È meno rischioso riempire lo spazio con le chiacchiere, oppure navigare in superficie. Non è da pavidità o da irresponsabilità pretendere di andare a letto senza l'incubo che un giorno, fra 3, 5 o 10 anni, potresti perdere quella casa che ti sei comprato con anni di

risparmi pagandoti il mutuo. Nella storia del giornalismo televisivo italiano ci sono state illustri figure, spesso citate come esempio di grande coraggio. Loro, quelli che non guardavano in faccia nessuno, portano il nome di Enzo Biagi o Sergio Zavoli, tanto per citare i più noti. È vero, grandi professionisti che avevano comunque alle loro spalle la sicurezza della testata, e i legami con il mondo politico. Noi non abbiamo nulla, a parte l'appoggio del direttore di rete. Finora abbiamo avuto questa fortuna, ma è un meccanismo che potrebbe sempre spezzarsi, a ogni nuova nomina (...)»⁶¹.

Questa quarta categoria di vittime esposta nella classificazione che si è proposta reclama l'attenzione collettiva, del mondo accademico, delle associazioni, della società civile, del mondo professionale affinché – tramite ogni strumento, incluso Internet che, per la struttura della Rete, si sottrae al controllo verticistico sulle informazioni⁶² – possa essere salvaguardata la democrazia, la pluralità e la libertà delle informazioni, a dispetto di tentativi censori o dittatoriali che oggi percorrono strade nuove, tant'è che efficacemente s'è parlato di rischio di «*democratura*» con riferimento all'instaurazione di meccanismi sostanzialmente dittatoriali all'interno di istituzioni solo formalmente democratiche⁶³.

⁶¹ M. Gabanelli, «Prefazione», in M. Gabanelli (a cura di), *Cara politica. Come abbiamo toccato il fondo*, Bur-RCS, Milano, 2007, pp. 5 e 6.

⁶² Il recupero della democrazia tramite l'uso della rete Internet è argomento su cui viene diffusamente posta l'attenzione. Per spunti critici si segnala, tuttavia, l'interessante saggio di G. Sadun Bordini, «Il sovrano nella rete. La democrazia nella società informazionale», in A.C. Amato Mangiameli (a cura di), *Parola chiave informazione. Appunti di diritto, economica e filosofia*, Giuffrè, Milano, 2004 pp. 249 e ss.

⁶³ Il termine «*democratura*», poi ripreso da molti intellettuali anche con riferimento ai rischi per il nostro Paese, è stato coniato nel 1996 circa da Predrag

Si tratta di un rischio collettivo che, come per tutti i rischi di vittimizzazione, va studiato, analizzato, discusso e affrontato per identificarne metodi, forme ed effetti, per prevenirne l'insorgenza e per contrastarne l'accadimento, al fine di preservare quel livello di democraticità che rende effettive le libertà fondamentali dell'uomo, ben delineate nella prima parte della nostra carta costituzionale⁶⁴.

5. Giornalismo investigativo e diritto di cronaca in una prospettiva teleologica: la salvaguardia della democrazia a fronte del rischio di controllo sociale basato sulla «manipolazione» del consenso.

Il percorso di riflessioni fin qui articolato mostra il suo epilogo nelle funzioni che il diritto di cronaca assolve nel nostro ordinamento giuridico.

Sintetizzando un discorso che si mostra più complesso (e la cui articolazione è demandata fin d'ora ad altra sede), può evidenziarsi come tutte le riflessioni articolate nel presente scritto riconducano ad intima e inscindibile relazione i tre termini della nostra indagine: giornalismo investigativo, vittime e diritto di cronaca.

Quest'ultimo può svolgere funzioni diverse: a) può essere strumento di esercizio della libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21

Matvejevic con riferimento ai Paesi dell'Europa dell'est. Cfr. P. Matvejevic, "L'Europa e l'altra Europa", in M. Callari Galli, G. Guerzoni, B. Riccio (a cura di), *Culture e conflitto*, Guaraldi Universitaria, Rimini, 2004, pp. 31 e ss., con particolare riferimento a p. 37.

⁶⁴ Sull'intreccio tra giornalismo, democrazia e formazione del consenso cfr. anche A. Papuzzi, *op. cit.*, pp. 84 e 85, ove si rimarca la lontananza del giornalismo politico italiano rispetto al modello americano ed all'idea del «quarto potere» che, come un guardiano attento, svolgesse una funzione di controllo sugli altri tre poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). Va però rilevato che ultimamente il ruolo di *watch dog* di alcuni quotidiani italiani sta via via emergendo.

Cost., nell'ambito della quale vanno sia la produzione delle informazioni, sia la ricerca delle informazioni, sia la fruizione delle informazioni; b) può costituire uno strumento di cui il «giornalista», nella sua qualità di produttore o destinatario di informazioni, dispone per sviluppare la propria personalità, *ex art. 2 Cost.*, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui opera; c) può essere strumento per scriminare l'eventuale configurazione di illeciti penali⁶⁵. In questo caso il giornalista, entro i rigidi confini che la giurisprudenza ha ampiamente delineato, potrà invocare il legittimo esercizio del diritto di cronaca come causa di giustificazione di fronte, ad esempio, alle ipotesi di diffamazione a mezzo stampa che gli venissero contestate; d) può essere strumento di tutela della democrazia, nonché di controllo dei tre poteri democratici e dei poteri politici ed economici che comunque condizionano la vita di una determinata società. Tale ruolo risulta tuttavia possibile solamente ove il giornalismo, soprattutto quello di inchiesta, interpreti il ruolo ed eserciti la funzione di *watch dog* tipica dei modelli nordamericani, evitando l'addomesticamento o l'indifferenza, talvolta celata con il pretesto del mantenimento di una posizione di neutralità (spesso solamente formale) tra le contrapposte forze politiche che animano un Paese democratico.

⁶⁵ Con riguardo all'effetto scriminante del diritto di cronaca anche in materia di responsabilità civile e le modalità con cui lo stesso debba essere esercitato nell'ambito dell'attività giornalistica si ricorda la storica sentenza della C. Cass. 18 ottobre 2004 n. 5259, su cui si veda, tra tutti, G. Alpa, "Nota di commento a Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1985, I, pp. 215 e ss.; nonché V. Roppo, "La corte di cassazione e il decalogo del giornalista", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1985, I, pp. 218 e ss.

È proprio su tale ultima funzione del giornalismo d'inchiesta che si intende soffermare ulteriormente l'attenzione.

Un attento studioso, nell'indagare i rapporti tra *mass media* e controllo sociale, ha messo ben in evidenza come la «nozione di pubblico – e quella a questo associata di controllo sociale all'interno di un pubblico – è divenuta sempre più rappresentativa della situazione politica della democrazia di massa del XX secolo (...)»⁶⁶. Si è andata delineando una particolare «forma di controllo basata [proprio] sul consenso»⁶⁷, «strettamente connessa all'emergere della democrazia: si tratta di una forma di controllo assai potente poiché produce comportamento. Una forma di controllo che si basi invece sulla coercizione è debole – per quanto arrogante –, poiché non è altro che una forma di censura, non ha carattere produttivo»⁶⁸. Il controllo dei mezzi di comunicazione di massa per un verso è volta a standardizzare le opinioni, a manipolare i fatti rappresentati e a creare un consenso nel quale il popolo, trasformato in «pubblico-massa» destinatario dell'informazione centralizzata proveniente dai *mass media*, ma diretta dai centri di potere politico-economici, vede offuscata la propria capacità di discernimento⁶⁹. Si assiste ad un consenso costruito ad arte, che lascia al popolo, ai cittadini, la parvenza formale di democrazia, ma che di fatto viene pilotato univocamente nella direzione voluta da chi controlla i mezzi di informazione⁷⁰.

⁶⁶ D. Melossi, *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002, p. 242.

⁶⁷ D. Melossi, *op. cit.*, p. 242.

⁶⁸ D. Melossi, *op. cit.*, p. 242.

⁶⁹ D. Melossi, *op. cit.*, p. 242.

⁷⁰ Cfr. ancora una volta, in tal senso, D. Melossi, *op. cit.*, pp. 242-247 e gli ulteriori autori ivi citati. Le riflessioni del criminologo hanno una forza

È qui che la democrazia, oggi, tende spesso ad essere tale solo formalmente, mentre nella sostanza si assoggetta al rischio di «*democratatura*», basata sull'uso strumentale di un consenso indotto dai mezzi di comunicazione.

Il giornalismo d'inchiesta, basato sull'esercizio del diritto di cronaca e sul ricorso a tecniche investigative e di ricerca sul campo, può restituire ad un Paese un più alto grado di democrazia ed ai suoi cittadini una maggiore garanzia di tutela dei diritti fondamentali.

Tale tesi è corroborata dalle argomentazioni esposte nella già citata sentenza n. 16236/2010 resa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione.

A tal riguardo si è già visto come, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il diritto di cronaca sia da collocare alla base del giornalismo d'inchiesta, con una funzione strumentale anche alla corretta formazione del consenso per i cittadini, alla tutela del principio di democraticità e della sovranità che spetta al popolo, nonché alla adeguata salvaguardia dei beni primari dei cittadini, incluso quello alla salute.

Il Supremo Collegio, nella predetta pronuncia, è partito dalla significativa considerazione che il «*giornalismo di inchiesta*» è «espressione più alta e *nobile* dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione

sorprendente se accostate a quelle del giornalista d'inchiesta, in riferimento alla c.d. «struttura a delta» della Rai, denunciata da Giuseppe D'Avanzo nei suoi articoli per la Repubblica e riportati da ultimo in G. D'Avanzo, *Inchieste sul potere*, cit., pp. 263 e ss.

interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse».

È dunque con tale tipologia di giornalismo, soprattutto, che i cittadini recuperano le informazioni su fatti e circostanze a loro solitamente inaccessibili, stante la peculiarità con cui viene posto in essere. La Corte, infatti, rileva che con «il giornalismo di inchiesta l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista e non mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni»⁷¹.

Il ruolo attivo del giornalista nella ricerca dei fatti da elaborare ed esporre, così come l'autonomia che lo contraddistingue e il rapporto diretto con le fonti, conferiscono al giornalismo investigativo caratteristiche uniche, che lo pongono in grado di svolgere la predicata funzione di salvaguardia della democrazia⁷². Proprio con riguardo a quest'ultima «deve ricordarsi che con Risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1 luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, il Consiglio d'Europa ha, tra l'altro, affermato che i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la

comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica»⁷³.

Il ragionamento ha poi una evidente connessione con la nostra Carta fondamentale. Infatti «l'art. 1 Cost., comma 2, nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1 Cost., comma 1), a tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione (e quindi a maggior ragione, per quanto esposto); vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico»⁷⁴.

Il collegamento funzionale tra libertà di manifestazione del pensiero, in cui è primariamente inscrivibile anche il diritto di cronaca esercitato nell'ambito del giornalismo investigativo, è stato ben messo in evidenza dalla dottrina giuscostituzionalista, la quale, proprio con riguardo all'art. 21 Cost., rimarca con forza l'importanza che tale libertà assume «in un regime democratico. Appare evidente, infatti, non solo che un regime in cui non sia possibile manifestare liberamente il proprio pensiero non può

⁷¹ Cass. Civ., sent. 16236/2010.

⁷² Sono preziose qui le parole usate da Giuseppe D'Avanzo per definire l'inchiesta giornalistica, impresse in apertura dell'antologia postuma G. D'Avanzo, *Inchieste sul potere*, cit., p. 1, ove si può leggere che «Un'inchiesta giornalista è la paziente fatica di portare alla luce i fatti, di mostrarli nella loro forza incoercibile e nella loro durezza. Il buon giornalismo sa che i fatti non sono mai al sicuro nelle mani del potere e se ne fa custode nell'interesse dell'opinione pubblica».

⁷³ Cass. Civ., sent. 16236/2010.

certamente definirsi democratico ma anche che la “democraticità” di un ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libertà di manifestazione del pensiero viene riconosciuta ed in concreto attuata»⁷⁵.

Chiaramente, l'importante funzione che l'ordinamento riconosce nel giornalismo investigativo deve trovare un pieno riscontro nell'integrità e nel senso di responsabilità del giornalista, ancora una volta efficacemente rimarcata nella citata sentenza della Corte di Cassazione, nella parte in cui è stato ribadito che il «rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica, corollario dell'art. 21 Cost. (secondo cui “tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) nonché della Legge Professionale n. 69 del 1963, art. 2 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha riconosciuto il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che “il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la

maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato”»⁷⁶. Rileva però la dottrina citata come tale libertà non possa affatto essere intesa in maniera autoreferenziale, ma debba essere teleologicamente orientata. Segnatamente, «Occorre osservare che siffatta libertà non deve essere considerata fine a se stessa ma deve essere funzionalizzata al raggiungimento di determinati fini secondo le procedure (formali ed informali) all'uopo predisposte e poste in essere. Giacché assicurare la più ampia libertà di manifestazione del pensiero sarebbe in buona misura inconcludente se poi opinioni, giudizi, valutazioni non fossero in grado di farsi valere (direttamente o indirettamente) sul piano dell'apparato autoritario dello Stato quale effettivo esercizio della sovranità popolare»⁷⁷.

Le fonti che si sono poc'anzi trascritte, giurisprudenziale e dottrinale, trovano una corrispondenza anche in altra fonte extragiuridica, da cui si evincono dichiarazioni che hanno il sapore dell'osservazione partecipante. Sono quelle di Milena Gabanelli, dirette, asciutte, ma cariche di straordinaria significatività, che, come un bassorilievo scolpito dall'esperienza, ben lasciano intendere quanto siano decisive le caratteristiche personali del giornalista: «Intanto incontro

⁷⁴ Cass. Civ., sent. 16236/2010.

⁷⁵ T. Martines, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 665.

⁷⁶ Cass. Civ., sent. 16236/2010.

persone per bene che di malefatte ne vedono tante, ma tacciono e alla fine si adeguano o si rassegnano, diventando complici, perché devono pur lavorare. Incontro spesso un'altra categoria di complici, per la quale ho meno compassione, quelli che, interrompendo un giro vizioso, non rischierebbero di perdere lo stipendio. Sono coloro che, davanti agli orrori, fanno finta di niente, per il timore di veder svanire il piccolo potere di cui godono. Il potere di agevolare la carriera di un figlio, di un parente, un amico, o il potere conferito da frequentazioni importanti e che li mantiene dentro al giro che conta (che solitamente disprezzano): quello dei salotti dove si decidono i destini di persone che sono sempre le stesse. Tutte legate fra loro da anni di convivenze e connivenze, dove nessuno è disposto ad ammettere di aver superato il limite oltre il quale tutto è effetto collaterale e paralisi. La società della conoscenza è stata eliminata dalla società delle "conoscenze", e così siamo diventati il Paese più deriso e meno affidabile d'Europa»⁷⁸.

Le caratteristiche individuali diventano il discrimine tra le due tipologie di «società» evocate dall'analisi "sociologica" della Gabanelli. Allo stesso modo, l'esito delle inchieste, la realizzazione del «quarto potere» con funzione di controllo degli altri poteri democratici, la rispondenza dell'attività giornalistica alla visione teleologica di salvaguardia dei principi democratici della collettività, così come delle libertà fondamentali dei cittadini, sono tutti rimessi al senso di responsabilità del giornalista, alla sua intransigenza, alla sua voglia di non farsi "addomesticare" dal potere.

Su tale delicato filo sembra reggersi l'impianto che fa del giornalismo la più nobile delle attività di informazione. Tuttavia va rimarcato come, pur trattandosi di «nobiltà» riferita all'«attività» in sé, occorre che sia innanzitutto posseduta da chi la esercita, affinché non ne venga dispersa la portata.

Bibliografia.

- Aa.Vv., *The future of investigative journalism* (3rd Report of Section 2010-12, House of Lords, Select Committee in Communications), HL Paper 256, London, House of Lords, 2012.
- Adinolfi G., *Dentro l'inchiesta. L'Italia nelle indagini dei reporter*, Edizioni della Sera, Roma, 2010 (con prefazione di Sandro Provvigionato).
- Allan S., "Citizen Journalism and the Rise of 'Mass Self-Communication': Reporting the London Bombings", in *Global Media Journal* (Australian edition), 2007, n. 1, reperibile su Internet all'URL http://www.commart.uws.edu.au/gmjau/iss1_2007/pdf/HC_FINAL_Stuart%20Allan.pdf (consultato da ultimo in data 10 luglio 2012).
- Allan S., "Histories of Citizen Journalism", in Allan S., Thorsen E. (eds.), *Citizen Journalism: Global Perspectives*, Peter Lang, New York, 2009, pp. 17-31.
- Allan S., Thorsen E. (eds.), *Citizen Journalism: Global Perspectives*, New York, Peter Lang, 2009;
- Alpa G., "Nota di commento a Cass. 18 ottobre 1984, n. 5259", in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1985, I, pp. 215 e ss.
- Amato Mangiameli A.C. (a cura di), *Parola chiave informazione. Appunti di diritto, economica e filosofia*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Aucoin J.L., *The Evolution of American Investigative Journalism*, University of Missouri Press, Columbia, Missouri, 2005.
- Balloni A., *Criminologia in prospettiva*, Clueb, Bologna, 1983.
- Balloni A. (a cura di), *Vittime, crimine e difesa sociale*, Clueb, Bologna, 1989.
- Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Processi di vittimizzazione reti di sostegni alle vittime*, FrancoAngeli, Milano, 2008 (numero monografico di *Salute e società*, VII, 2008, n. 1).

⁷⁷ T. Martines, *Diritto costituzionale*, cit., p. 666.

⁷⁸ M. Gabanelli, *op. cit.*, pp. 10 e 11.

- Balloni A., Viano E.C. (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.
- Bandini T., Gatti U., Gualco B., Malfatti D., Marugo M.I., Verde A., *Criminologia. Il contributo della ricerca alla conoscenza della crimine e della reazione sociale*, Giuffrè, Milano, 2004, vol. II.
- Barbato A., “L’intervista come tecnica e come strumento”, in Aa.Vv., *Il potere delle parole*, Città del Sole, Roma, 1983, pp. 57 e ss.
- Bisi R., “Vittime, vittimologia e società”, in Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, FrancoAngeli, Milano, 1996, pp. 71 e ss.
- Bisi R. (a cura di), *Psicodiagnostica e storie di vita in criminologia. Un’analisi attraverso l’omicidio*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Bisi R., Faccioli P. (a cura di), *Con gli occhi della vittima. Approccio interdisciplinare alla vittimologia*, Franco Angeli, Milano, 1996.
- Callari Galli M., Guerzoni G., Riccio B. (a cura di), *Culture e conflitto*, Guaraldi Universitaria, Rimini, 2004.
- Corbetta P., *La ricerca sociale: metodologia e tecniche. II. Le tecniche quantitative*, il Mulino, Bologna, 2003.
- Cremonini F. (a cura di), *Strumenti e tecniche per l’indagine criminologica. Una introduzione*, Franco Angeli, Milano, 2002.
- D’Avanzo G., *Inchiesta sul potere*, Gruppo editoriale L’Espresso, Roma, 2011 (antologia di inchieste di Giuseppe D’Avanzo, a cura di Attilio Bolzoni e Leopoldo Fabiani).
- De Burgh H. (ed.), *Investigative journalism. Context and practice*, Routledge, London, 2000.
- Doerner W.G., Lab S.P., *Victimology*, Anderson publishing-Elsevier, Burlington (US), 2012 (6th edition).
- Ellenberger H., “Relations psychologiques entre le criminel et sa victime”, in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, II, n. 1, pp. 103-121.
- Fanci G., *La vittimizzazione secondaria: ambiti di ricerca, teorizzazioni e scenari*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2011, vol. V, n. 3, pp. 53 e ss.
- Fattah E.A., “Some recent theoretical developments in victimology”, in *Victimology*, vol. IV, n. 2, pp. 198-213.
- Ferrarotti F., *Trattato di sociologia*, Utet, Torino, 1991.
- Ferrarotti F., Angeloni A., *Conversazioni con la sociologia. Interviste a Franco Ferrarotti*, Armando, Roma, 2011.
- Gabanelli M., “Prefazione”, in Gabanelli M. (a cura di), *Cara politica. Come abbiamo toccato il fondo*, Bur-RCS, Milano, 2007, pp. 5 e ss.;
- Gabanelli M. (a cura di), *Cara politica. Come abbiamo toccato il fondo*, Bur-RCS, Milano, 2007.
- Galli D., “Che cos’è il giornalismo partecipativo? Dal giornalismo come lezione al giornalismo come conversazione”, in *Problemi dell’informazione. Quadrimestrale di media e comunicazione*, 2005, n. 3, pp. 297 e ss.
- Garland D., *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano, 2007.
- Grassi C., *Sociologia della comunicazione*, Paravia Mondadori, Milano, 2002.
- Guidicini P., “La ricerca di sfondo e la formulazione delle ipotesi”, in Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Milano, Franco Angeli, 1968, pp. 49 e ss.
- Guidicini P. (a cura di), *Nuovo manuale della ricerca sociologica*, Milano, FrancoAngeli, 1968.
- Gulotta G., Vagaggini M., *La vittima*, Giuffrè, Milano, 1976.
- Lemann N., “Amateur Hour: Journalism Without Journalists”, in *The New Yorker* (7 and 14 August 2006), pp. 44-49.
- Lepri S., *Professione giornalista*, Etas-RCS, Milano, 2005.
- Lozzi G., *Lezioni di procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2004.
- Marotta G., *Teorie criminologiche. Da Beccaria al Postmoderno*, Led, Milano, 2004.
- Martines T., *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992.
- Matvejevic P., *L’Europa e l’altra Europa*, in Callari Galli M., Guerzoni G., Riccio B. (a cura di), *Culture e conflitto*, Guaraldi Universitaria, Rimini, 2004, pp. 31 e ss.
- McClung Lee A., *La sociologia delle comunicazioni*, trad. it., Taylor, Torino, 1960.
- Melossi D., *Stato, controllo sociale, devianza*, Bruno Mondadori, Milano, 2002.

- Mendelsohn B., “La victimologie”, in *Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*, vol. X, n. 2, 1956, pp. 95-109.
- Natale P., *La ricerca sociale*, Laterza, Roma-Bari, 2007.
- Papandrea M.R., “Citizen Journalism and the Reporter’s Privilege”, in *Boston College Law School Faculty Papers, 2007*, Paper n. 167, reperibile su Internet all’URL <http://lawdigitalcommons.bc.edu/lfsp/167> (consultato da ultimo in data 10 luglio 2012).
- Papuzzi A., *Professione giornalista. Le tecniche, i media, le regole*, Donzelli, Roma, 2010.
- Raiteri M., “Reti sociali per le politiche pubbliche tra processi di vittimizzazione e dimensioni della sicurezza comunitaria”, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, 2010, n. 1, pp. 156 e ss.
- Roppo V., “La corte di cassazione e il decalogo del giornalista”, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1985, I, pp. 218 e ss.
- Sadun Bordini G., “Il sovrano nella rete. La democrazia nella società informazionale”, in Amato Mangiameli A.C. (a cura di), *Parola chiave informazione. Appunti di diritto, economica e filosofia*, Giuffrè, Milano, 2004 pp. 249 e ss.
- Saponaro A., *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, Giuffrè, Milano, 2004.
- Sette R., “Vittime e operatori del controllo sociale”, in Bisi R. (a cura di), *Vittimologia. Dinamiche relazionali tra vittimizzazione e mediazione*, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 36 e ss.
- Sette R., *Criminologia e vittimologia. Metodologie e strategie operative*, Minerva, Bologna, 2011.
- Sette R., Vezzadini S., “Quale sostegno per quali vittime? Tavola rotonda con: Augusto Balloni, Gemma Marotta, Monica Raiteri, Raluca Simion, Emilio Viano”, in Balloni A., Bisi R. (a cura di), *Processi di vittimizzazione reti di sostegni alle vittime*, Franco Angeli, Milano, 2008 (numero monografico di *Salute e società*, VII, 2008, n. 1), pp. 89 e ss.
- Sica S., D’Antonio V., “La responsabilità civile del giornalista”, in Stanzone P., Sica S. (a cura di), *Professioni e responsabilità civile*, Zanichelli, Bologna, 2006, pp. 811 e ss.
- Sidoti F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003.
- Sidoti F., “Definizioni e problemi del giornalismo investigativo”, in Sidoti F. (a cura di), *Giornalismo investigativo*, Koinè, Roma, 2003, pp. 24 e ss.
- Stafford N.A., “Lose the Distinction: Internet Bloggers and First Amendment Protection of Libel Defendants - Citizen Journalism and the Supreme Court’s Murky Jurisprudence Blur the Line between Media and Non-Media Speakers”, in *University of Detroit Mercy Law Review*, 2006-2007, 597, reperibile su Internet all’URL <http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=journals&handle=hein.journals/udetmr84&div=40&id=&page=> (consultato da ultimo in data 10 luglio 2012).
- Stanzone P., Sica S. (a cura di), *Professioni e responsabilità civile*, Zanichelli, Bologna, 2006.
- Tornabuoni L., “Vulnerabilità del sistema dell’informazione”, in Aa.Vv., *Il potere delle parole*, Città del Sole, Roma, 1983, pp. 137 e ss.
- Tortora F., “Su YouTube un canale per ricordare i giornalisti uccisi”, in *Corriere.it*, 21 maggio 2011, articolo disponibile su Internet all’URL http://www.corriere.it/cronache/11_maggio_21/youtube-canale-giornalisti-tortora_0b650a72-83b2-11e0-8dd4-79550cb0ed2e.shtml (consultato da ultimo in data 23 luglio 2012).
- Vezzadini S., *La vittima di reato tra mediazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006.
- Viano E.C., “Violence, Victimization, and Social Change. A Socio-Cultural and Public Policy Analysis”, in *Victimology*, vol. VIII, n. 3-4, pp. 54-79.
- Viano E.C. (ed.), *Victims and society*, Visage Press, Alexandria (US), 1976.
- Viano E.C. (ed.), *Critical issues in Victimology. International perspectives*, Springer, New York, 1992.
- Von Hentig H., *The Criminal and his Victim*, New Haven, Yale University Press, 1948.